


Relazione speciale

Il ricorso delle agenzie alle sovvenzioni non è sempre appropriato o di comprovata efficacia



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/Pages/ContactForm.aspx

Sito Internet: eca.europa.eu

Twitter: @EUAuditorsECA

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2016

Print	ISBN 978-92-872-4649-3	ISSN 1831-0869	doi:10.2865/915854	QJ-AB-16-009-IT-C
PDF	ISBN 978-92-872-4716-2	ISSN 1977-5709	doi:10.2865/195322	QJ-AB-16-009-IT-N
EPUB	ISBN 978-92-872-4726-1	ISSN 1977-5709	doi:10.2865/6516	QJ-AB-16-009-IT-E

© Unione europea, 2016

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Relazione speciale

Il ricorso delle agenzie alle sovvenzioni non è sempre appropriato o di comprovata efficacia

(presentata in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4,
secondo comma, del TFUE)

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze dei controlli di gestione e degli audit di conformità espletati dalla Corte su specifici settori di bilancio o temi di gestione. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit affinché abbiano il massimo impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello di entrate o spese in questione, dei futuri sviluppi nonché dell'interesse politico e pubblico.

Il presente audit è stato espletato dalla Sezione di audit IV, presieduta da Milan Martin Cvikl, membro della Corte, specializzata nell'audit riguardante entrate, ricerca e politiche interne, governance economica e finanziaria e istituzioni e organi dell'Unione europea. L'audit è stato diretto da Louis Galea, membro della Corte, coadiuvato da Jacques Sciberras, capo di Gabinetto, e Anna Fiteni, attaché. Marc Mc Guinness, in qualità di capo incarico, ha guidato l'équipe di audit composta dai seguenti auditor: Jasmine Mitterbuchner, Christos Alexandrou, Kostadin Dimov, Nour-Eddine Hachiby, Paris Kaklamanos, Alexandre-Kim Hugé, Juan Antonio Vazquez Rivera, Wolfgang Stolz, Eddy Struyvelt.



Da sinistra a destra: J. Mitterbuchner, L. Galea, A. Fiteni, M. Mc Guinness.

Paragrafi

Elenco delle abbreviazioni

Glossario

I-IV Sintesi

1-10 Introduzione

7-8 Caratteristiche delle sovvenzioni concesse dalle agenzie

9-10 Ruoli e responsabilità

11-15 Estensione e approccio dell'audit

11-13 Estensione dell'audit

14-15 Approccio dell'audit

16-51 Osservazioni

17-31 **Le agenzie non hanno esplorato tutte le opzioni di finanziamento, le sovvenzioni non erano sempre lo strumento più appropriato e i documenti di programmazione stilati non erano pienamente in linea con il mandato e gli obiettivi strategici delle agenzie stesse**

17-27 **Le agenzie hanno scelto strumenti di finanziamento inappropriati e impostato le sovvenzioni in modo insoddisfacente anche a causa di un inadeguato seguito dato alla valutazione ex ante**

28-31 **Nei documenti di programmazione annuale, incompleti, le azioni finanziate dalle agenzie tramite sovvenzione non erano pienamente in linea con il mandato e gli obiettivi strategici delle agenzie stesse**

32-41 **Le agenzie hanno sostanzialmente rispettato le norme nel dare esecuzione alle sovvenzioni, ma erano talvolta presenti carenze nella relativa aggiudicazione, nella selezione degli esperti e nelle procedure di controllo interno**

32-37 **In casi specifici, le procedure di selezione e assegnazione delle sovvenzioni non sono state pienamente conformi ai principi di base e persistono rischi di potenziali conflitti di interesse**

38-41 **Le agenzie hanno migliorato in genere l'esecuzione e i controlli relativi alle sovvenzioni, ma permangono debolezze**

42-51 **Sebbene le sovvenzioni abbiano solitamente contribuito ad attuare le politiche delle agenzie sottoposte ad audit, queste non hanno istituito sistemi di monitoraggio adeguati per misurare l'efficacia complessiva delle attività finanziate tramite sovvenzione e le valutazioni ex post erano assenti o incomplete**

52-57 **Conclusioni e raccomandazioni**

53 **Uso appropriato dello strumento di finanziamento costituito dalle sovvenzioni**

54 **Programmazione annuale delle azioni finanziate tramite sovvenzione**

55 **Procedure di aggiudicazione delle sovvenzioni**

56 **Controlli ex ante ed ex post**

57 **Indicatori chiave di performance e valutazioni ex post**

Allegato — Campioni

Risposte della Commissione e dell'EIT

Risposta dell'ECDC

Risposta dell'AEA

Risposta dell'EFSA

Risposta di Frontex

7° PQ: Il Settimo programma quadro (7° PQ) per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione è stato il principale strumento dell'UE a sostegno della ricerca e dell'innovazione nel periodo 2007-2013.

AEA: Agenzia europea dell'ambiente, Copenaghen.

CCI: Una comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) è un partenariato tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altri soggetti interessati che svolgono un ruolo di primo piano nell'ambito del processo innovativo; essa affronta, in ampia autonomia, le sfide per la società attraverso lo sviluppo di prodotti, servizi e processi e tramite la formazione di imprenditori innovativi.

Cedefop: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, Salonicco.

CEPOL: Accademia europea di polizia, Budapest.

CTE: Costituiti da consorzi di istituzioni nei paesi membri dell'AEA, i centri tematici europei (CTE) si occupano di un particolare tema ambientale con l'incarico, conferito dall'AEA, di svolgere attività specifiche definite nella strategia e nel piano di gestione annuale dell'Agenzia. Sono stati istituiti sei CTE sulle tematiche seguenti: inquinamento atmosferico e mitigazione dei cambiamenti climatici; biodiversità; cambiamenti climatici: impatti, vulnerabilità e adattamento; rifiuti e materiali in un'economia verde; acque interne, costiere e marine; aree urbane, gestione del territorio e sfruttamento del suolo.

ECDC: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Stoccolma.

EFSA: Autorità europea per la sicurezza alimentare, Parma.

Eionet: Rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale.

EIT: Istituto europeo di innovazione e tecnologia, Budapest.

EPIET: Programma europeo di formazione all'epidemiologia d'intervento (*European Programme for Intervention Epidemiology Training*).

Eurojust: Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, L'Aia.

Frontex: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, Varsavia.

GIO land: Operazioni iniziali GMES (*GMES Initial Operations*, GIO).

GMES: Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza.

GSA: Agenzia del GNSS (*Global Navigation Satellite System*, Sistema globale di navigazione satellitare) europeo, Praga.

H2020: Successore del 7° PQ, il programma Orizzonte 2020 (H2020) dispone di una dotazione finanziaria originaria di quasi 80 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 e persegue il principale obiettivo di fare in modo che l'Europa svolga attività scientifiche di livello mondiale, rimuova gli ostacoli all'innovazione e consenta ai settori pubblico e privato di collaborare più facilmente per risultati innovativi.

KPI: Gli indicatori chiave di performance (*key performance indicators*, KPI) sono utilizzati per misurare i fattori cruciali per il successo di un'organizzazione.

Obiettivi SMART: Obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine.

OEDT: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, Lisbona.

PLA: Programma di lavoro annuale.

RACER: Indicatori chiave di performance pertinenti (relativi all'obiettivo), accettati, credibili, semplici e solidi.

RAP: Regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario (regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione), in cui si precisa come dare attuazione alle disposizioni di quest'ultimo.

RF: Regolamento finanziario che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio). Disciplina la formazione e l'esecuzione del bilancio dell'UE garantendo la sana gestione finanziaria, nonché il controllo e la protezione degli interessi finanziari dell'UE.

RFQ: Regolamento finanziario quadro applicabile alle agenzie e/o agli organismi delegati dell'UE (regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione).

UCVV: Ufficio comunitario delle varietà vegetali, Angers.

UE, Unione: Unione europea.

Accordo di cooperazione: Un accordo di cooperazione, spesso sancito da un protocollo d'intesa, è uno strumento volto a evitare la duplicazione del lavoro e a promuovere sinergie nei settori di attività pertinenti. Può essere mirato, ad esempio, a rafforzare la cooperazione tecnica fra le parti per condividere le conoscenze e scambiare esperienze e migliori prassi su tematiche di reciproco interesse.

Accordo quadro di partenariato: L'accordo quadro di partenariato è un meccanismo di cooperazione a lungo termine tra un'agenzia e i beneficiari di sovvenzioni. Indica gli obiettivi comuni, la natura delle azioni pianificate da finanziare tramite sovvenzione, la procedura di aggiudicazione di sovvenzioni specifiche e i diritti e gli obblighi generali di ciascuna delle parti nell'ambito delle convenzioni specifiche. La durata di un accordo quadro è limitata a quattro anni (salvo nel caso dell'EIT che stipula accordi di sette anni con le CCI).

Accordo sul livello dei servizi: In un contratto di servizi può rientrare un accordo sul livello dei servizi, che definisce il livello dei servizi richiesto in alcuni settori di attività fondamentali in funzione delle principali qualità attese dall'amministrazione aggiudicatrice.

Agenzia: Le agenzie decentrate sono organismi distinti dalle istituzioni dell'UE, dotati di propria personalità giuridica; sono stati istituiti per un periodo di tempo indefinito allo scopo di svolgere compiti tecnici, scientifici o gestionali che aiutino le istituzioni dell'UE a elaborare e attuare le politiche. Promuovono inoltre la cooperazione tra l'UE e le amministrazioni nazionali mettendo in comune le competenze tecniche e specialistiche delle istituzioni dell'Unione e delle autorità nazionali.

Organismi ex articolo 36: L'articolo 36 del regolamento istitutivo dell'EFSA pone le basi per il collegamento in rete con e fra le organizzazioni degli Stati membri attive nei settori di competenza di detta agenzia. Il consiglio di amministrazione dell'EFSA ha stilato e tiene aggiornato l'elenco delle organizzazioni competenti ammissibili alle sovvenzioni ai sensi dell'articolo 36.

Triangolo della conoscenza: L'istruzione superiore può contribuire maggiormente all'occupazione e alla crescita attraverso stretti ed efficaci legami fra istruzione, ricerca e innovazione, le tre componenti del triangolo della conoscenza.

I Da anni, nelle relazioni annuali specifiche sui conti di talune agenzie la Corte critica aspetti della gestione delle sovvenzioni. Nei tre anni compresi tra il 2013 e il 2015, le agenzie hanno speso, in termini cumulati, 740 milioni di euro in sovvenzioni. Al fine di ottenere una visione trasversale dell'impiego delle sovvenzioni, la Corte ha deciso di esaminare i sistemi e i controlli in vigore presso cinque agenzie: l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Nel loro insieme, queste cinque agenzie rappresentano circa il 92 % del finanziamento totale realizzato tramite sovvenzioni durante il periodo in esame.

II La Corte ha esaminato:

- se sia stato appropriato il ricorso alle sovvenzioni (a fronte di altri strumenti quali appalti, accordi sul livello dei servizi ecc.) per conseguire gli obiettivi d'intervento delle agenzie selezionate;
- se le proposte, quando si ricorre alle sovvenzioni, vengano selezionate in conformità alla normativa applicabile e le sovvenzioni in causa siano monitorate in modo efficace;
- se siano misurati e valutati i risultati e l'efficacia.

III La Corte conclude che le agenzie controllate hanno in genere assegnato e versato le sovvenzioni in osservanza della normativa. Per la maggior parte, non hanno esplorato in modo adeguato le opzioni alternative di finanziamento e, pertanto, le sovvenzioni non costituivano sempre il modo migliore per conseguire gli obiettivi prefissati. Le agenzie sottoposte ad audit non hanno misurato l'efficacia delle sovvenzioni concesse. Vi sono margini di miglioramento nelle procedure di aggiudicazione, nei sistemi di controllo e nella misurazione della performance. Alcune debolezze sono proprie di una determinata agenzia, ma per la maggior parte riguardano più agenzie o la loro totalità.

IV

La Corte formula le cinque raccomandazioni seguenti, da cui dovrebbero trarre beneficio tutte le agenzie che attualmente concedono sovvenzioni o che intendono concederne:

- a) prima di avviare una procedura per la concessione di sovvenzioni, le agenzie dovrebbero verificare se queste costituiscono lo strumento più efficace. Laddove giustificato, andrebbero usate le opzioni semplificate in materia di costi e l'aggiudicazione diretta;
- b) i programmi di lavoro delle agenzie dovrebbero indicare quali attività vadano eseguite mediante sovvenzioni, gli obiettivi specifici e i risultati attesi dalle azioni così finanziate, nonché le risorse finanziarie e umane ritenute necessarie per eseguire dette azioni;
- c) nel dare corso a procedimenti specifici di sovvenzione, le agenzie dovrebbero introdurre procedure interne formali che regolino i principi della trasparenza e della parità di trattamento e impediscano la potenziale presenza di conflitti di interesse;
- d) le agenzie dovrebbero rafforzare il proprio sistema di verifica riguardo all'esecuzione dei progetti di sovvenzione;
- e) le agenzie dovrebbero istituire sistemi di monitoraggio e comunicazione che siano fondati su indicatori chiave di performance orientati ai risultati e all'impatto, nonché sui risultati delle valutazioni ex post.

01


Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito 41 agenzie e altri organismi decentrati. Il bilancio complessivo delle agenzie per il 2015 è ammontato a circa 2,4 miliardi di euro, che corrispondono all'1,5 % circa del bilancio generale dell'UE per lo stesso esercizio. Dotate di personalità giuridica propria, esse sono state costituite per un periodo di tempo indefinito allo scopo di svolgere compiti tecnici, scientifici o gestionali che aiutino le istituzioni dell'UE a elaborare e attuare le politiche. Promuovono inoltre la cooperazione tra l'UE e le amministrazioni nazionali mettendo in comune le competenze tecniche e specialistiche delle istituzioni dell'Unione e delle autorità nazionali. Per assolvere i propri compiti, possono scegliere fra vari strumenti di finanziamento: finanziamento tramite sovvenzione, appalti pubblici o altri meccanismi quali gli accordi di cooperazione o l'esternalizzazione (mediante accordi sul livello dei servizi).

02

Il finanziamento erogato dalle agenzie tramite sovvenzioni è raddoppiato, passando da 166 milioni di euro nel 2013 a 333 milioni di euro nel 2015 (cfr. **figura 1**), per effetto soprattutto della più intensa attività di tre agenzie: EIT, AEA e GSA.

Figura 1

Sovvenzioni versate dalle agenzie tra il 2013 e il 2015



Fonte: Corte dei conti europea sulla base dei dati forniti dalle agenzie.

03

Le agenzie che ricorrono alle sovvenzioni per conseguire i propri obiettivi d'intervento sono 11 (cfr. **tabella 1**).

Tabella 1

Sovvenzioni versate dalle agenzie (2013-2015) per attività finanziata

	Ricerca, sviluppo e innovazione (RSI)	Cooperazione scientifica con e fra Stati membri	Studi	Raccolta e analisi dei dati	Formazione	Totale (milioni di euro)	Incidenza delle singole agenzie
EIT ¹	478,1					478,1	65 %
Frontex ¹		147,8				147,8	20 %
AEA ¹		17,2	25,1			42,3	5 %
GSA	42,0					42,0	5 %
EFSA ¹		4,1	1,5	3,0		8,6	1 %
OEDT		7,1				7,1	1 %
ECDC ¹			0,8		5,5	6,3	1 %
CEPOL					3,5	3,5	1 %
Cedefop		2,0				2,0	<1 %
Eurojust		1,8				1,8	<1 %
UCVV			0,3			0,3	<1 %
Totale sovvenzioni versate	520,1	180,0	27,7	3,0	9,0	739,8	100 %
Incidenza delle singole attività	70 %	24 %	4 %	1 %	1 %	100 %	


1 Agenzie selezionate per l'audit.

Fonte: Corte dei conti europea sulla base dei dati forniti dalle agenzie.

04

La Corte ha controllato cinque agenzie (EIT, Frontex, AEA, EFSA ed ECDC), che rappresentano il 92 % della spesa totale sostenuta dalle agenzie per le attività oggetto di sovvenzione. Queste agenzie sono state selezionate in base alla tipologia di attività oggetto di sovvenzione, al profilo dei beneficiari e al volume dei pagamenti effettuati dal 2013 al 2015 (cfr. **figura 2**).

Figura 2 Spesa per sovvenzioni sostenuta dalle agenzie selezionate tra il 2013 e il 2015



Fonte: Corte dei conti europea sulla base dei dati forniti dalle agenzie.

05


Nel **riquadro 1** sono illustrate le attività sovvenzionate dalle agenzie selezionate.

Attività finanziate tramite sovvenzioni dalle agenzie controllate**Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)**

L'EIT accorda sovvenzioni alle «Comunità della conoscenza e dell'innovazione» (CCI), costituite da reti di imprese private, istituti di ricerca e istituti di istruzione già esistenti che collaborano a progetti di innovazione e che aiutano o finanziano singoli innovatori e imprenditori in tutta Europa. Nel 2014, l'EIT ha erogato 214 milioni di euro in sovvenzioni per attività svolte dalle CCI (il 97 % del bilancio annuale).

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)

Frontex coordina le operazioni congiunte (aria, terra e mare) tra gli Stati partecipanti, allo scopo di rafforzare la sicurezza alle frontiere esterne. Nel 2014, le operazioni aeree, marittime e terrestri hanno rappresentato rispettivamente 2 milioni di euro, 28 milioni di euro e 7 milioni di euro. Frontex, che coordina altresì le attività di rimpatrio tra Stati Schengen al fine di massimizzare l'efficienza e l'efficacia sotto il profilo dei costi nelle operazioni di rimpatrio congiunte, è tenuta a garantire che il proprio sostegno finanziario sia sempre subordinato al pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali. Nel 2014, Frontex ha erogato 8 milioni di euro per tali operazioni. Le operazioni di questo tipo correlate a sovvenzioni rappresentano il 50 % del bilancio annuale di Frontex per il 2014.

Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

L'AEA è incaricata di fornire all'Unione e agli Stati membri informazioni obiettive, affidabili e comparabili sulle questioni ambientali a livello europeo. A tal fine, l'AEA sovvenziona sei centri tematici europei (CTE) per un importo di 8 milioni di euro, pari al 18,5 % del bilancio annuale dell'Agenzia per il 2014. Inoltre, la Commissione ha delegato all'AEA l'attuazione delle operazioni iniziali di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza riguardo ai servizi di monitoraggio del territorio (GIO land). Nell'ambito di questo programma, l'AEA ha concesso sovvenzioni agli Stati partecipanti per 15 milioni di euro nel 2014.

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

L'EFSA concede regolarmente sovvenzioni per attività e progetti scientifici congiunti che contribuiscono all'adempimento del suo mandato, ossia promuovere la sicurezza alimentare nell'UE: raccolta di dati, lavori preparatori in vista di pareri scientifici e altre forme di assistenza tecnica e scientifica. Possono chiedere una sovvenzione solo gli enti pubblici inclusi nell'elenco delle organizzazioni competenti¹, sulla base delle designazioni effettuate dagli Stati membri. Nel 2014, l'EFSA ha concesso sovvenzioni per circa 3,5 milioni di euro, pari al 4 % del proprio bilancio annuale.

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

L'ECDC finanzia attività di formazione per sostenere lo sviluppo di capacità negli Stati membri attraverso l'organizzazione di corsi specifici e grazie al programma europeo di formazione all'epidemiologia d'intervento (EPIET). Nel 2014, dette attività ammontavano a circa 2 milioni di euro, pari al 3 % del bilancio annuale del Centro.

¹ Il collegamento attraverso reti con e fra le organizzazioni degli Stati membri trova fondamento nell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). Il consiglio di amministrazione dell'EFSA stila e aggiorna l'elenco delle organizzazioni competenti ammissibili alle sovvenzioni ai sensi dell'articolo 36.

06

Le attività finanziate dalle agenzie tramite sovvenzione sono disciplinate dal regolamento finanziario generale², dalle modalità di applicazione di quest'ultimo³ e dal regolamento finanziario quadro⁴, salvo se altrimenti disposto dai regolamenti istitutivi delle agenzie (come per l'EIT e Frontex) oppure dagli atti di base. Alle agenzie coinvolte nel finanziamento di attività di ricerca che ricadono nell'ambito del 7° PQ o di Orizzonte 2020 (EIT, GSA) si applica anche la normativa relativa a detti programmi.

Caratteristiche delle sovvenzioni concesse dalle agenzie

07

Le sovvenzioni delle agenzie sono contributi finanziari diretti assegnati a beneficiari (solitamente istituzioni/organi specializzati degli Stati membri od organizzazioni senza scopo di lucro). I risultati delle attività così finanziate rimangono di proprietà dei beneficiari. Le sovvenzioni finanziano:

- a) azioni tese a conseguire un particolare obiettivo d'intervento dell'Unione (cosiddette «sovvenzioni per azioni») oppure
- b) il funzionamento di un organismo che sostiene un obiettivo d'intervento particolare o generale di un'agenzia (ossia dell'Unione) (cosiddette «sovvenzioni di funzionamento»)⁵.

08

Il regolamento finanziario sancisce i seguenti principi fondamentali da applicarsi alle sovvenzioni:

- cofinanziamento: i beneficiari devono farsi carico di una parte dei costi sostenuti;
- divieto del fine di lucro: le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto per i beneficiari;
- non retroattività: le sovvenzioni non devono essere concesse retroattivamente;
- divieto di cumulo: per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione;
- trasparenza e parità di trattamento: questi due principi vanno assicurati nel corso dell'intero iter di assegnazione delle sovvenzioni, dall'invito a presentare proposte fino alla chiusura.

- 2 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), noto come regolamento finanziario.
- 3 Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
- 4 Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 238 del 7.12.2013, pag. 42).
- 5 Cfr. articolo 121 del regolamento finanziario.

Ruoli e responsabilità

09

Le agenzie danno esecuzione alle sovvenzioni mediante gestione centralizzata indiretta. Di conseguenza, le agenzie sono responsabili della programmazione pluriennale e annuale nonché dell'esecuzione (operativa e finanziaria) delle azioni oggetto di sovvenzione. La Commissione, nei casi in cui delega a un'agenzia l'attuazione di una specifica azione finanziata da sovvenzioni, resta responsabile in ultima istanza dell'esecuzione generale del bilancio della sovvenzione⁶. La gestione efficace, da parte delle agenzie, delle attività oggetto di sovvenzione è quindi fondamentale per il conseguimento degli obiettivi e delle politiche dell'Unione.

10

A livello di agenzia, i controlli sulla gestione delle sovvenzioni includono i sistemi seguenti⁷:

- a) valutazione ex ante ed ex post delle azioni e dei progetti finanziati dall'agenzia tramite sovvenzione;
- b) procedure per gli inviti a presentare proposte e commissioni di valutazione;
- c) controlli ex ante ed ex post per verificare la legittimità e regolarità delle dichiarazioni di spesa presentate dai beneficiari;
- d) monitoraggio e stesura di relazioni per misurare le realizzazioni e i risultati della attività finanziate tramite sovvenzione in base a indicatori chiave di performance.

6 Ad esempio, la Commissione ha decentrato presso l'AEA l'attuazione delle operazioni iniziali GMES nell'ambito dei servizi di monitoraggio del territorio (GIO land).

7 Cfr. articoli 133 e 135 del regolamento finanziario e l'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento finanziario quadro.

Estensione e approccio dell'audit

Estensione dell'audit

11

Nelle relazioni annuali specifiche, la Corte ha ripetutamente sottolineato le debolezze nella gestione delle sovvenzioni, con particolare riferimento al controllo ex ante ed ex post delle dichiarazioni di spesa, all'affidabilità dell'attività di verifica ex ante svolta dal revisore esterno, al monitoraggio dell'esecuzione operativa delle sovvenzioni e al recupero dei pagamenti indebiti.

12

Tramite l'audit, quindi, si è inteso valutare in che modo le sovvenzioni siano state gestite dalle agenzie e se la loro esecuzione sia avvenuta nel rispetto delle norme. Questi aspetti sono stati articolati nei sottoquesiti di audit elencati di seguito.

- a) Le agenzie scelgono le sovvenzioni quale strumento di finanziamento più appropriato e le attività che ne beneficiano sono debitamente in linea con il mandato, i compiti strategici e gli obiettivi delle agenzie stesse?
- b) Le procedure delle agenzie assicurano una selezione delle proposte conforme alla normativa applicabile e un monitoraggio efficace della loro attuazione?
- c) Le agenzie misurano e valutano in maniera adeguata gli effetti dell'attività oggetto di sovvenzione?

13

L'audit si è incentrato sull'intero processo di gestione delle sovvenzioni. Non è stato esaminato l'impatto socioeconomico di queste ultime.

Approccio dell'audit

14

L'audit si è basato sui seguenti elementi:

- a) visite in loco presso cinque agenzie (EIT, Frontex, AEA, EFSA ed ECDC) al fine di ottenere elementi probatori delle pratiche di gestione delle sovvenzioni attraverso colloqui con i principali addetti operativi e amministrativi, l'esame della documentazione, l'analisi dei processi di controllo interno e l'esame del campione di cui all'**allegato**;
- b) l'esame dei regolamenti istitutivi, dei programmi di lavoro pluriennali e annuali, dei documenti di programmazione delle sovvenzioni, degli orientamenti in materia di gestione delle sovvenzioni, nonché delle relazioni di valutazione delle sovvenzioni stilate dalle cinque agenzie selezionate per le visite di audit;
- c) un'analisi dettagliata di 16 procedure di gara e 75 pagamenti di sovvenzioni riguardanti le cinque agenzie selezionate nel periodo compreso tra gennaio 2013 e marzo 2015 (cfr. **allegato**).

15

L'audit è stato espletato a fronte del regolamento finanziario generale e delle relative modalità di applicazione, delle norme di controllo interno e del regolamento istitutivo dell'agenzia controllata, nonché dei quadri pluriennali d'intervento correlati al settore di competenza dell'agenzia.

16

Le osservazioni della Corte si articolano in tre parti, che corrispondono ai sottoguesiti di audit indicati al paragrafo 12: a) la scelta strategica dello strumento di finanziamento, b) l'attuazione di tale decisione e c) la misurazione dei risultati.

Le agenzie non hanno esplorato tutte le opzioni di finanziamento, le sovvenzioni non erano sempre lo strumento più appropriato e i documenti di programmazione stilati non erano pienamente in linea con il mandato e gli obiettivi strategici delle agenzie stesse

Le agenzie hanno scelto strumenti di finanziamento inappropriati e impostato le sovvenzioni in modo insoddisfacente anche a causa di un inadeguato seguito dato alla valutazione ex ante

Alle valutazioni ex ante è stato dato un seguito inadeguato

17

Le agenzie sono tenute ad effettuare valutazioni ex ante dei propri programmi e attività in osservanza del principio di sana gestione finanziaria. Fra l'altro, la valutazione ex ante dovrebbe riguardare il valore aggiunto dell'intervento dell'UE, la selezione del metodo più adeguato di attuazione, l'efficacia del metodo scelto in termini di costi e gli elementi acquisiti in base a esperienze analoghe maturate in passato⁸.

18

Sia l'AEA che l'EFSA hanno eseguito solide valutazioni ex ante prima di bandire i rispettivi inviti a presentare proposte. La tabella di marcia per la cooperazione scientifica 2014-2016 dell'EFSA è un esempio di buona prassi in materia di valutazione ex ante. Si pone il principale obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle sovvenzioni future, considerando al contempo il valore aggiunto del proprio intervento (cfr. **riquadro 2**).

⁸ Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario.

L'EFSA ha capitalizzato l'esperienza maturata per introdurre nel 2015 sovvenzioni di nuova e più efficace concezione

L'EFSA ha condotto la valutazione ex ante al fine di rafforzare la propria cooperazione scientifica futura con gli Stati membri. A questo scopo, nel 2013 ha avviato consultazioni con la propria rete di punti focali e il gruppo di discussione sulla cooperazione scientifica del foro consultivo. Ha altresì commissionato un esame esterno che valutasse l'impatto esercitato sull'assolvimento dei suoi compiti dai progetti in essere oggetto di sovvenzioni e appalti. L'EFSA ha analizzato gli effetti e le raccomandazioni di tali esami nel formulare la tabella di marcia per la cooperazione scientifica 2014-2016, con cui sono state introdotte sovvenzioni di nuova e più efficace concezione, ossia le sovvenzioni tematiche (ad esempio in merito ai patogeni microbici a trasmissione alimentare) e le sovvenzioni per progetti congiunti (come VectorNet).

Le sovvenzioni tematiche sono ora concesse per grandi temi prioritari definiti anticipatamente in collaborazione con gli Stati membri. L'EFSA sta aumentando l'ammontare massimo della sovvenzione a 500 000 euro per incoraggiare così le proposte di progetti strategici di vasta portata, anche se limita al contempo il proprio tasso di cofinanziamento al 50 % (contro il precedente tasso di cofinanziamento del 90 % per sovvenzioni specifiche). L'agenzia prevede che queste nuove sovvenzioni possano accrescere il valore aggiunto e l'efficienza economica delle proprie attività di cooperazione scientifica.

19

Una valutazione ex ante efficace annovera, tra le sue componenti principali, la capitalizzazione dell'esperienza maturata. Nel 2011, una valutazione d'impatto dell'EIT, che integrava i requisiti di valutazione ex ante⁹, sottolineava quanto fosse importante porre in essere solide procedure di monitoraggio per misurare la performance dell'istituto stesso e delle CCI¹⁰. L'EIT sta attualmente istituendo un sistema di monitoraggio di tal genere (cfr. **riquadro 6** e paragrafo 45). Queste debolezze nel monitoraggio della performance si ripercuotono sull'attuazione, da parte dell'EIT, del meccanismo di analisi competitiva¹¹.

9 La valutazione ex ante è stata condotta dalla Commissione e accompagnata dalla proposta di modifica del regolamento istitutivo dell'EIT.

10 SEC(2011) 1433 final, del 30 novembre 2011, «Impact Assessment - integrating ex ante evaluation requirements», raccomandazioni nn. 4 e 5.

11 Il meccanismo di analisi competitiva è previsto all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento istitutivo dell'EIT e sta alla base dell'assegnazione del contributo finanziario dell'EIT alle CCI. Detto contributo si compone di un finanziamento di sostegno (pari al 60 %, equamente distribuito fra le CCI) e di un finanziamento competitivo (40 %). Quest'ultimo viene assegnato sulla base di tre criteri con pari ponderazione: 1) passata performance della CCI; 2) piano aziendale proposto dalla CCI e bilancio stimato; 3) attuazione della strategia pluriennale della CCI. Cfr. anche la relazione speciale della Corte n. 4/2016 «L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia deve modificare i propri meccanismi operativi nonché alcuni elementi del modo in cui è concepito per conseguire l'impatto atteso», paragrafo 73 (<http://eca.europa.eu>).

Strumenti di finanziamento inadeguati**20**

La scelta che, per assolvere i propri compiti specifici, le agenzie possono operare tra i vari strumenti di finanziamento si limita a: finanziamento tramite sovvenzione, appalti pubblici o altri meccanismi quali gli accordi di cooperazione o l'esternalizzazione (attraverso accordi sul livello dei servizi). La scelta dovrebbe fondarsi su un'analisi delle esigenze dell'agenzia, delle risorse interne, degli obiettivi da conseguire, dei potenziali beneficiari a cui mirare, nonché del livello di concorrenza necessario ad assicurare l'efficienza economica. Gli enti partecipanti sono tenuti a rispettare i requisiti applicabili all'opzione di finanziamento selezionata dall'agenzia.

21

Rispetto agli appalti pubblici, le procedure di sovvenzione si avvalgono di criteri di ammissibilità più restrittivi e di criteri finanziari di aggiudicazione meno rigidi. Ad esempio, il bilancio proposto per la sovvenzione non è valutato in termini di offerta economicamente più vantaggiosa¹², come invece avverrebbe in caso di appalto pubblico. Ogniqualvolta si ricorre al finanziamento tramite sovvenzione, la concorrenza in genere, e quella basata sui prezzi in particolare, può essere molto limitata. Pertanto, il finanziamento tramite sovvenzione non dovrebbe essere la scelta di finanziamento predefinita, ma piuttosto andrebbe utilizzata quando, per motivi debitamente giustificati, il ricorso all'appalto pubblico non è opportuno.

22

A differenza di quanto prevedono le norme di controllo interno, le agenzie sottoposte ad audit non hanno elaborato orientamenti e criteri specifici che assistessero la dirigenza nella scelta del meccanismo di finanziamento più adatto all'esecuzione di un particolare compito o attività.

23

Alcune agenzie controllate (Frontex, EFSA, ECDC) hanno concesso sovvenzioni per acquistare servizi o prodotti specifici da enti pubblici altamente specializzati nel settore di competenza delle agenzie stesse. A sostegno di questo approccio hanno citato l'obbligo di accrescere la cooperazione e il collegamento in rete con i partner pubblici. Hanno inoltre osservato che, in base alla normativa sugli appalti pubblici, è problematico limitare l'accesso ai consorzi ed escludere gli organismi privati suscettibili di avere un conflitto di interessi. La Corte ha tuttavia notato casi in cui queste agenzie hanno utilizzato per servizi analoghi sia sovvenzioni che gare d'appalto (EFSA, Frontex) oppure non hanno esplorato altre opzioni (EFSA, ECDC). Per esempi, si rimanda al **riquadro 3**.

12 In base ai criteri di concessione, sanciti all'articolo 203 del regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario, la valutazione deve solo accertare la buona gestione dei fondi dell'Unione.

Esempi in cui il ricorso alle sovvenzioni non è lo strumento più efficace

Per studi scientifici e compiti di raccolta dati, l'EFSA ricorre a sovvenzioni specifiche e ad appalti

L'EFSA assegna regolarmente sovvenzioni specifiche per progetti e attività a sostegno del proprio mandato nel campo della raccolta dati, dei lavori preparatori per pareri scientifici e di altri studi scientifici. Soltanto i partner pubblici inclusi nell'elenco delle organizzazioni competenti possono partecipare all'invito a presentare proposte.

Per i lavori preparatori di pareri scientifici e per gli studi scientifici a breve termine, l'EFSA bandisce anche gare d'appalto, aperte a enti pubblici e privati. Dette gare sono state aggiudicate in metà dei casi alle organizzazioni di cui all'articolo 36 del regolamento istitutivo¹³ e nell'altra metà ad altri organismi. L'EFSA tuttavia non ha vagliato l'opzione della gara d'appalto per i progetti di sovvenzione sottoposti ad audit.

Sorveglianza aerea per le operazioni congiunte di Frontex

Di norma, Frontex ha finanziato queste operazioni tramite sovvenzioni alle autorità degli Stati partecipanti a una tariffa compresa fra 4 800 e 6 900 euro per ora di pattugliamento. Nel 2012 e nel 2013, Frontex ha avviato progetti pilota al fine di valutare la fattibilità di conferire gli incarichi di sorveglianza aerea attraverso gare d'appalto. Di qui, è emersa una tariffa onnicomprensiva concordata di 2 250 euro per ora di pattugliamento. Nel 2015, sulla base dei risultati dei progetti pilota, Frontex ha avviato una procedura d'appalto per i contratti quadro con riapertura del confronto competitivo. La procedura si è conclusa con 11 offerte accolte (sei contratti assegnati per la sorveglianza aerea marittima e cinque per la sorveglianza aerea terrestre). L'analisi comparativa della Corte sulla sorveglianza aerea marittima indica che gli enti privati erano in grado di fornire aerei specializzati nella sorveglianza in esame più idonei e di dimensioni più contenute rispetto ai più grandi mezzi normalmente impiegati per scopi militari o dall'aviazione civile che venivano proposti dagli Stati membri partecipanti. Di conseguenza, il costo orario medio è sceso a 2 300 euro dalla precedente tariffa di 5 700 euro.

L'ECDC utilizza le sovvenzioni per studi scientifici

L'ECDC ha utilizzato sovvenzioni per lo studio scientifico concernente la terza fase della nuova iniziativa europea integrata di collaborazione nel settore della vaccinazione (Venice III) e per lo studio scientifico relativo alla rete europea di laboratori di riferimento per la tubercolosi (ERLTB-net). Per motivare il ricorso alle sovvenzioni, ha addotto ragioni storiche nonché la dimestichezza acquisita dai partner con il modello di finanziamento tramite sovvenzione, la titolarità condivisa e l'importanza della riservatezza dei dati ottenuti. Non ha tuttavia vagliato la possibilità di ricorrere a una gara d'appalto prima di emanare l'invito a presentare proposte.

¹³ L'articolo 36 del regolamento (CE) n. 178/2002 costituisce il fondamento per il collegamento in rete con le organizzazioni degli Stati membri attive nei settori di competenza dell'EFSA. Il consiglio di amministrazione dell'EFSA stila e aggiorna un elenco di organizzazioni pubbliche competenti designate dagli Stati membri. Attualmente, l'elenco conta circa 330 enti pubblici.

Impostazione insoddisfacente delle sovvenzioni

24

Per evitare di imporre inutili oneri amministrativi sia alle agenzie sia ai beneficiari, il regolamento finanziario e le relative modalità di applicazione prevedono la possibilità che, in circostanze straordinarie, le sovvenzioni siano assegnate senza invito a presentare proposte¹⁴; incoraggiano inoltre il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi per agevolare la gestione delle sovvenzioni, specie per quanto riguarda le sovvenzioni di importo modesto (inferiori a 60 000 euro)¹⁵.

25

Dall'audit sono emersi vari casi in cui la procedura di assegnazione delle sovvenzioni adottata dalle agenzie sottoposte ad audit ha determinato oneri amministrativi significativi sia per l'agenzia che per i beneficiari, laddove dette opzioni non sono state esercitate (per un esempio, cfr. **riquadro 4**).

14 Ai sensi dell'articolo 190 del regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario, è possibile assegnare sovvenzioni dirette a enti pubblici o Stati membri individuati nell'atto di base come beneficiari oppure per azioni aventi speciali caratteristiche che esigono un particolare tipo di organismo per la sua competenza tecnica e l'alto grado di specializzazione.

15 Gli articoli 123 e 124 del regolamento finanziario e l'articolo 181 del regolamento recante le modalità di applicazione dello stesso prevedono il rimborso sulla base di costi unitari, somme forfetarie o finanziamenti a tasso fisso.

Riquadro 4

Esempio di una procedura di assegnazione di sovvenzioni inutilmente gravosa

Accordi dell'ECDC per borse di ricerca

Ogni anno, l'ECDC trasmette, ai centri di formazione accreditati che nell'anno precedente hanno ospitato borsisti EPIET, l'invito a presentare proposte per un accordo quadro di partenariato. Prima di assegnare l'accordo quadro di partenariato per borse di ricerca EPIET, l'ECDC svolge una procedura di valutazione completa sulla base dei criteri comunicati nell'invito a presentare proposte con procedura ristretta. Questa procedura di valutazione è un onere amministrativo inutilmente gravoso sia per l'ECDC che per i centri di formazione, soprattutto dal momento che il primo ha già riconosciuto questi enti quali luoghi accreditati di formazione. L'ECDC avrebbe potuto ricorrere alla procedura di assegnazione diretta¹⁶.

16 Articolo 190, paragrafo 1, lettera f), del regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario.

26

La scelta di una forma di sovvenzione inadeguata può anche dar luogo a considerevoli inefficienze nell'attuazione e nel monitoraggio delle attività oggetto di sovvenzione. Le agenzie possono far maggior ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (per esempi, cfr. **riquadro 5**).

Esempi di ricorso a una forma inadeguata di sovvenzione

I centri tematici europei (CTE) dell'AEA ed Eionet

I CTE fanno parte della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet) e assistono l'Agenzia nell'attuazione dei suoi programmi di lavoro. Per istituire ciascun CTE, l'AEA stipula accordi quadro di partenariato con consorzi, in quanto le organizzazioni partner devono mettere in comune le proprie competenze per trattare ciascun tema. La maggior parte dei partner dell'AEA sono enti pubblici, dal momento che nella maggioranza dei casi è il settore pubblico che si occupa della raccolta, della valutazione e della comunicazione dei dati sull'ambiente. Predisporre e, successivamente, analizzare le dichiarazioni di spesa di oltre 40 partner costituisce un onere amministrativo significativo, necessario perché le sovvenzioni sono finanziate sulla base dei costi diretti ammissibili. Per queste sovvenzioni l'AEA potrebbe esplorare ulteriormente il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi¹⁷.

Il sistema di Frontex relativo alle spese operative per i mezzi di sorveglianza aerea

Frontex finanzia tramite sovvenzioni operazioni di terra/mare/aria alle frontiere degli Stati partecipanti. Un elemento di queste operazioni è costituito dalla sorveglianza aerea. Il sistema delle sovvenzioni per tale sorveglianza poggia sul rimborso delle spese operative dichiarate per i mezzi, che consistono principalmente nelle spese di ammortamento, manutenzione, carburante e indennità all'equipaggio per ora di volo. Le autorità partecipanti adottano approcci diversi per il calcolo e la dichiarazione dei costi di manutenzione e delle spese per missioni (in particolare le indennità all'equipaggio) da loro sostenuti e, pertanto, la gestione di queste sovvenzioni risulta particolarmente inefficiente e gravosa.

¹⁷ Articoli 123 e 124 del regolamento finanziario.

27

L'opzione semplificata in materia di costi adottata dall'EFSA per finanziare tramite sovvenzione i punti focali è un esempio di buona prassi per l'esecuzione efficiente di sovvenzioni di importo modesto. I punti focali assistono l'EFSA nell'attuazione pratica del collegamento in rete e delle attività di cooperazione scientifica. Fungono da interfaccia tra l'EFSA e le autorità nazionali per la sicurezza alimentare, gli istituti di ricerca, i consumatori e altre parti interessate. Nel 2015, l'EFSA ha aggiudicato direttamente convenzioni pluriennali di sovvenzione ai punti focali per la prestazione di servizi ricorrenti predefiniti. La sovvenzione annuale per ciascun punto focale (di importo modesto inferiore a 60 000 euro) si è fondata su somme forfetarie calcolate dall'EFSA in base a due fonti: a) i dati storici delle dichiarazioni di spesa (raccolti nel corso degli ultimi sette anni di collaborazione) e b) i dati Eurostat relativi alle remunerazioni dei dipendenti pubblici nei rispettivi Stati membri. A fine anno, l'EFSA ha potuto versare l'intero ammontare annuale delle sovvenzioni in funzione dei servizi resi senza essere tenuta a richiedere documentazione di sostegno per conoscere con precisione le spese sostenute, riducendo così sensibilmente l'onere amministrativo per i partner e il costo delle verifiche ex ante a carico dell'EFSA.

Nei documenti di programmazione annuale, incompleti, le azioni finanziate dalle agenzie tramite sovvenzione non erano pienamente in linea con il mandato e gli obiettivi strategici delle agenzie stesse

Non sono stati fissati obiettivi SMART per i risultati e l'impatto

28

Le agenzie sono tenute a redigere programmi di lavoro annuali e pluriennali, in cui siano delineati gli obiettivi, i risultati previsti e gli indicatori di performance¹⁸. Gli obiettivi fissati dovrebbero essere specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine (SMART) e riguardare tutti i settori di attività¹⁹. Il programma di lavoro annuale deve essere allineato al programma di lavoro pluriennale e deve comprendere una descrizione delle azioni da finanziare²⁰. Le attività finanziate tramite sovvenzione devono avere un chiaro nesso con gli obiettivi indicati nei programmi di lavoro delle agenzie²¹.

29

Per tutte le agenzie controllate, l'esame dei programmi di lavoro annuali più recenti (2013-2015) ha mostrato che in genere mancavano obiettivi SMART. Nella maggior parte dei casi, gli obiettivi consistevano in descrizioni generiche delle attività pianificate da finanziare tramite sovvenzione nel corso dell'anno o in vaghe descrizioni delle realizzazioni. L'assenza di obiettivi SMART ha compromesso la capacità delle agenzie controllate di dimostrare che le attività oggetto di sovvenzione erano in linea con i loro obiettivi strategici e il mandato conferito loro dal regolamento istitutivo (per esempi, cfr. **riquadro 6**).

18 Articolo 32 del regolamento finanziario quadro.

19 Articolo 29, paragrafo 4, del regolamento finanziario quadro.

20 Articolo 32, paragrafo 3, del regolamento finanziario quadro.

21 Articolo 121, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Esempi di obiettivi definiti in modo insoddisfacente nei programmi di lavoro annuali**I programmi di lavoro annuali dell'EIT non prevedono obiettivi SMART di alto livello per i miglioramenti attesi in materia di innovazione**

Nel programma di lavoro annuale l'EIT non ha definito obiettivi SMART di alto livello riguardo all'attesa innovazione da conseguire tramite le sinergie risultanti dal triangolo della conoscenza (ricerca, istruzione e innovazione) istituito dalle CCI oppure per la sostenibilità delle CCI esistenti. Di conseguenza, nei programmi di lavoro annuali non si è fatto in modo che gli obiettivi dei piani aziendali delle CCI per le sovvenzioni fossero del tutto in linea con il conseguimento degli obiettivi strategici dell'EIT, dell'agenda strategica per l'innovazione e di Orizzonte 2020, né che lo favorissero.

I programmi di lavoro annuali dell'ECDC non fissano obiettivi SMART per le attività ricorrenti finanziate tramite sovvenzioni

Da quando è subentrata alla Commissione nel programma EPIET nel 2006, l'ECDC ha formato circa 450 epidemiologi; attualmente ne forma 12 all'anno. Anche gli Stati membri, però, hanno formato i propri epidemiologi e l'ECDC non è in possesso di dati sul numero degli specialisti formati a tale livello. Di conseguenza, la sua strategia di formazione in materia di sanità pubblica (adottata nel giugno 2015) è priva di obiettivi strategici pertinenti e temporalmente definiti. Nei programmi di lavoro annuali l'ECDC non è riuscito a dimostrare come le sovvenzioni ricorrenti per la formazione in materia di sanità pubblica contribuiscano al compimento del suo mandato generale e al conseguimento degli obiettivi strategici per la sorveglianza epidemiologica europea, nonché alla capacità di definire e controllare i focolai di malattia.

Frontex non ha obiettivi quantitativi e valori obiettivo per le operazioni congiunte

Frontex ha stabilito programmi operativi per ciascuna delle proprie operazioni congiunte finanziate tramite sovvenzioni. In anni recenti tale Agenzia è stata incaricata di svolgere operazioni puntuali di ricerca e salvataggio a seguito di molteplici crisi migratorie, il che ha avuto ripercussioni sulla sua pianificazione. Nella maggior parte dei programmi operativi, fra cui i tre principali programmi di Frontex (Hermes, Triton e Poseidon) erano stati fissati obiettivi, ma non erano di tipo quantitativo e non specificavano valori obiettivo. L'assenza di obiettivi quantificati ostacola la misurazione dell'efficacia delle operazioni congiunte nel lungo termine.

Le decisioni di finanziamento erano incomplete

30

Le agenzie devono adottare una decisione di finanziamento prima di emanare un invito a presentare proposte²². In assenza di tale decisione, i programmi di lavoro annuali devono comprendere gli obiettivi, l'importo indicativo e il tasso massimo di cofinanziamento delle attività pianificate da finanziare tramite sovvenzione²³ per fungere, in questo modo, da decisioni di finanziamento in conformità della normativa²⁴.

31

Nella maggior parte dei casi, le agenzie controllate non avevano adottato decisioni di finanziamento distinte e i programmi di lavoro annuali non comprendevano le informazioni²⁵ necessarie per costituire valide decisioni di finanziamento per le azioni oggetto di sovvenzione (per esempi, cfr. **riquadro 7**).

22 Articolo 68, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario quadro.

23 Articolo 188 del regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario.

24 Articolo 94 del regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario e articolo 68 del regolamento finanziario quadro.

25 I programmi di lavoro annuali devono specificare quali attività annuali pianificate vengano realizzate mediante partenariati quadro o convenzioni di sovvenzione specifiche, la forma delle sovvenzioni, gli obiettivi e i risultati attesi, l'importo indicativo e il tasso massimo di cofinanziamento delle attività pianificate da finanziare tramite sovvenzione.

Riquadro 7

Esempi di programmi di lavoro annuali che non costituiscono valide decisioni di finanziamento

Il programma di lavoro annuale dell'AEA per il 2013 non prevede un importo indicativo

Nel 2013, l'AEA ha sottoscritto accordi quadro di partenariato con i CTE per quattro anni. Tuttavia, i documenti di programmazione correlati (programma di lavoro annuale, inviti a presentare proposte) non riportavano l'importo indicativo.

I programmi di lavoro annuali dell'EIT non riportavano informazioni importanti sulle sovvenzioni alle CCI

I programmi di lavoro annuali dell'EIT non riportavano informazioni importanti riguardo alle convenzioni di sovvenzione specifiche con le CCI pianificate su base annua, come l'ammontare massimo annuo delle sovvenzioni specifiche per singola CCI, gli obiettivi annuali correlati dell'EIT, i risultati previsti e gli indicatori.

Le agenzie hanno sostanzialmente rispettato le norme nel dare esecuzione alle sovvenzioni, ma erano talvolta presenti carenze nella relativa aggiudicazione, nella selezione degli esperti e nelle procedure di controllo interno

In casi specifici, le procedure di selezione e assegnazione delle sovvenzioni non sono state pienamente conformi ai principi di base e persistono rischi di potenziali conflitti di interesse

32

Le agenzie devono osservare i principi di trasparenza e parità di trattamento nell'assegnare le sovvenzioni, nonché nel selezionare qualsiasi esperto coinvolto nelle procedure di assegnazione. Devono inoltre garantire le necessarie misure di salvaguardia contro potenziali conflitti di interesse.

33

Le agenzie che hanno utilizzato le procedure di selezione e assegnazione delle sovvenzioni di cui al regolamento finanziario (ossia AEA, EFSA ed ECDC) hanno rispettato tali principi. Sono state riscontrate carenze nei casi in cui le agenzie hanno applicato procedure specifiche di selezione degli esperti e di assegnazione delle sovvenzioni sulla base di deroghe previste dal regolamento istitutivo e dall'atto di base (cioè EIT e Frontex).

I principi della trasparenza e della parità di trattamento rischiano di non essere rispettati

34

Le sovvenzioni sono soggette ai principi di trasparenza e parità di trattamento²⁶. Le procedure di selezione e di assegnazione adottate dalle agenzie e specificate negli inviti a presentare proposte dovrebbero fare in modo che tutte le domande siano trattate in termini paritari e che la sovvenzione sia attribuita alla proposta più adeguata sulla base dei criteri pubblicati nell'invito²⁷. Quest'ultimo deve operare una netta distinzione fra i criteri di selezione e di aggiudicazione. I criteri di selezione devono consentire di valutare la capacità finanziaria, professionale e operativa dei richiedenti per condurre a buon fine l'azione proposta finanziata tramite la sovvenzione. I criteri di aggiudicazione devono consentire di valutare la qualità della proposta presentata (alla luce degli obiettivi e delle priorità stabilite per l'azione oggetto di sovvenzione)²⁸.

35

La Corte ha rilevato che Frontex ed EIT avevano adottato procedure sulla base delle deroghe stabilite nei regolamenti istitutivi. Tali procedure non garantiscono, da parte delle agenzie, il pieno rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento (per maggiori dettagli cfr. **riquadro 8**).

- 26 Articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
- 27 Articolo 203, paragrafo 2, e articolo 204, paragrafo 1, del regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario.
- 28 Articolo 132 del regolamento finanziario e articoli 202 e 203 del regolamento recante le relative modalità di applicazione.

Procedure di invito basate su deroghe previste nei regolamenti istitutivi**Ricorso da parte di Frontex a équipe di negoziazione nei colloqui bilaterali**

Conformemente al regolamento istitutivo, Frontex non indice inviti a presentare proposte per l'assegnazione di sovvenzioni per le operazioni congiunte. Conclude invece direttamente accordi quadro di partenariato quadriennali con le autorità degli Stati partecipanti. Ogni anno, la divisione Operazioni di Frontex designa in via informale équipe di negoziazione e definisce le risorse annue necessarie per le operazioni congiunte dell'anno successivo. Frontex conduce quindi negoziati bilaterali con gli Stati partecipanti e ne stabilisce il contributo in termini di risorse umane e attrezzature tecniche. Le équipe di negoziazione di Frontex hanno il potere di accettare o rinegoziare le risorse proposte dagli Stati partecipanti. Ciò detto, la decisione sulla composizione dell'équipe o sulle risorse da chiedere non è stata assunta né dal direttore né dal consiglio di amministrazione. Inoltre, le équipe di negoziazione non sono state nominate formalmente dal direttore o dal consiglio di amministrazione. Di conseguenza, la procedura che dà luogo a sovvenzioni specifiche per operazioni congiunte non si svolge nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Procedura dell'EIT per la designazione delle CCI

I criteri specificati nell'invito a presentare proposte per le CCI pubblicato nel 2014 rispecchiavano le disposizioni del regolamento istitutivo dell'EIT per la selezione e la designazione delle CCI²⁹. Questi criteri, tuttavia, sono stati impiegati sia come criteri di selezione (valutando la capacità tecnica, operativa e finanziaria) sia come criteri di aggiudicazione (in base alla qualità e alle potenzialità della strategia d'innovazione proposta), con alcune sovrapposizioni rilevate a livello di sottocriteri. Inoltre, l'invito a presentare proposte non fissava alcuna soglia perché le proposte raggiungessero la fase dell'audizione.

Nel designare una CCI, il comitato direttivo dell'EIT tiene conto dei risultati prodotti dalla commissione di valutazione composta da esperti esterni, della relazione della commissione incaricata della raccomandazione finale e dell'esito dell'audizione delle prime tre CCI candidate dinanzi al comitato direttivo. Per quanto attiene alla gara indetta nel 2014, la Corte ha riscontrato che la valutazione da parte di quest'ultimo era di carattere qualitativo e non prevedeva punteggi. Inoltre, né l'invito né gli orientamenti interni dell'EIT precisavano come il comitato direttivo avrebbe dovuto ponderare l'esito della valutazione delle diverse commissioni. Tali carenze possono compromettere la parità di trattamento dei candidati e ostacolare l'efficacia del processo di selezione e designazione delle CCI.

²⁹ Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

Persistono rischi di potenziali conflitti di interesse

36

Gli esperti esterni chiamati ad assistere un'agenzia nella valutazione delle domande di sovvenzione dovrebbero essere selezionati con la dovuta attenzione ai conflitti di interesse potenziali³⁰. Gli elenchi di detti esperti vanno stilati in esito a un invito a manifestare interesse³¹.

37

La Corte ha constatato che Frontex e l'EIT non hanno tenuto sufficientemente conto della possibilità di conflitto d'interesse (per raggugli, cfr. **riquadro 9**).

30 Articolo 204, paragrafo 1, del regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario. Cfr. anche la relazione speciale della Corte n. 15/2012 «La gestione del conflitto di interessi in quattro Agenzie UE» (<http://eca.europa.eu>).

31 Articolo 287 del regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario.

Riquadro 9

Nomina di esperti e potenziali conflitti di interessi

Frontex: assenza di un'adeguata politica in materia di conflitto di interessi

Sebbene tutto il personale di Frontex sia tenuto a firmare ogni anno una dichiarazione di interessi, non esiste alcun obbligo formale di dichiarare l'assenza di conflitti di interesse prima di partecipare alle équipes di negoziazione bilaterale. Pertanto, Frontex non ha istituito un'adeguata politica in materia di conflitto di interessi per il personale che partecipa a dette équipes.

EIT: nomina di esperti

Per la selezione degli esperti esterni incaricati di valutare le proposte e i piani aziendali delle CCI, l'EIT invoca l'articolo 89 del proprio regolamento finanziario per derogare all'obbligo di bandire un invito a manifestare interesse. L'Istituto non ha però ancora instaurato del tutto le procedure interne per disciplinare l'attuazione di detta deroga.

Nella pratica, l'EIT ha istituito il proprio *pool* di esperti sulla base di elenchi e banche dati già esistenti presso altre istituzioni dell'UE (soprattutto la Commissione), nonché ricorrendo a soggetti non presenti in tali elenchi in seguito a raccomandazioni del comitato direttivo o di membri del personale. Il contratto per uno dei principali esperti esterni è stato aggiudicato direttamente nel quadro dell'invito del 2014 per le CCI.

I potenziali conflitti di interesse sono valutati dal direttore dell'EIT e le misure di mitigazione sono decise caso per caso. Non è stato rilevato alcun elemento comprovante una valutazione efficace delle situazioni in cui il medesimo esperto sia investito di più incarichi contemporaneamente, ciascuno dei quali comporti un potenziale conflitto di interesse. Queste carenze aumentano il rischio di violare il principio di non discriminazione e la possibile presenza di conflitti di interesse.

Le agenzie hanno migliorato in genere l'esecuzione e i controlli relativi alle sovvenzioni, ma permangono debolezze

38

I pagamenti devono essere oggetto di controlli ex ante ed ex post che attestino la loro conformità con le disposizioni vigenti e l'applicazione del principio di sana gestione finanziaria³². Per le sovvenzioni superiori alle soglie fissate, è obbligatorio produrre un certificato giustificativo, rilasciato da un revisore esterno indipendente o da un funzionario pubblico riconosciuto, riguardante i rendiconti finanziari dell'azione³³. Sono rimborsabili solo i costi effettivamente e necessariamente sostenuti dal beneficiario nell'espletamento dell'azione, che siano iscritti nel bilancio quest'ultima³⁴.

Controlli ex ante ed ex post

39

In riferimento al 2012 e al 2013, la Corte ha emanato giudizi con rilievi sulle operazioni sottostanti ai conti di EIT e Frontex, in ragione dell'assenza di controlli ex ante ed ex post efficaci relativi ai versamenti delle sovvenzioni. Ha formulato osservazioni analoghe nei confronti dell'AEA e dell'ECDC, sebbene in questi casi il giudizio di audit non presentasse rilievi. In risposta, le agenzie controllate hanno rafforzato significativamente le procedure di controllo e hanno anche riveduto le politiche sulle verifiche ex post e le proprie strategie di audit. Ciò nonostante, sebbene per tutte le agenzie il giudizio di audit emanato dalla Corte in relazione al 2014, sulla base degli audit finanziari e di conformità, non presentasse rilievi, è stato osservato il perdurare di debolezze nelle procedure di verifica riguardanti le sovvenzioni corrisposte. Per esempi concreti circa il persistere delle debolezze di sistema, si rimanda al **riquadro 10**.

32 Articolo 45 del regolamento finanziario quadro.

33 Ai sensi dell'articolo 207 del regolamento recante modalità di applicazione del regolamento finanziario, è obbligatorio un certificato per le azioni finanziate tramite sovvenzioni superiori a 750 000 euro e per le sovvenzioni di funzionamento di importo superiore a 100 000 euro. Alcune agenzie prevedono soglie inferiori nelle proprie politiche interne.

34 Articolo 126 del regolamento finanziario.

Esempi di debolezze nelle procedure di verifica ex ante delle sovvenzioni**AEA**

In una dichiarazione di spesa finale per attività, presentata da un CTE, un partner aveva dichiarato spese per 180 000 per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2013. La verifica ex ante ha individuato errori nella metodologia di calcolo delle retribuzioni lorde del personale dichiarate dal partner (oltre il 40 % è stato considerato non ammissibile), ma è stato corrisposto l'intero ammontare.

Frontex

La lunghezza, la struttura e il contenuto delle relazioni sulle attività intraprese durante le operazioni congiunte di sorveglianza aerea, marittima o terrestre delle frontiere presentano differenze consistenti tra i diversi Stati partecipanti. È stata così ostacolata una verifica ex ante efficiente delle dichiarazioni di spesa.

ECDC

Nel 2014 sono state condotte le prime verifiche ex post delle attività finanziate nel 2012 e nel 2013 dall'ECDC tramite sovvenzioni. Sono state controllate sei azioni oggetto di sovvenzione che coinvolgevano quattro beneficiari. Dalla verifica ex post è emerso che per un beneficiario non vi erano sufficienti elementi probatori disponibili per stabilire i costi diretti dell'azione. Di fatto, il personale del beneficiario era impegnato in più progetti e non si è tenuto alcun sistema di registrazione dell'impiego del tempo. Ciò indica che il sistema di verifica ex ante andrebbe migliorato alla luce dell'esito del controllo ex post.

Altre debolezze nel controllo interno**40**

La Corte ha osservato che in media, nel periodo 2011-2014, le convenzioni di sovvenzione dell'EIT sono state firmate tre mesi dopo l'inizio dell'anno civile. La firma delle convenzioni di sovvenzione del 2015 è stata rinviata al giugno 2015.

41

Nel 2013 e nel 2014 l'AEA ha firmato accordi quadro di partenariato con cinque CTE, che rimarranno in vigore fino al 2018. L'AEA non ha né stimato né pubblicato il bilancio per l'intera durata degli accordi quadro. Di conseguenza, non è stato fissato alcun massimale finanziario. Il ricorso agli accordi quadro di partenariato per concludere convenzioni di sovvenzione specifiche, seppur monitorato su base annua, è di fatto illimitato.

Sebbene le sovvenzioni abbiano solitamente contribuito ad attuare le politiche delle agenzie sottoposte ad audit, queste non hanno istituito sistemi di monitoraggio adeguati per misurare l'efficacia complessiva delle attività finanziate tramite sovvenzione e le valutazioni ex post erano assenti o incomplete

35 Articolo 29, paragrafo 4, del regolamento finanziario quadro.

36 Articolo 32, paragrafo 3, del regolamento finanziario quadro.


Mancano indicatori chiave di performance

42

Per ciascuna attività, il conseguimento degli obiettivi deve essere monitorato tramite indicatori di performance³⁵ che vanno inclusi nei programmi di lavoro annuali delle agenzie³⁶ (per esempi di indicatori, cfr. **figura 3**).

Figura 3

Esempi di indicatori di input, di realizzazione, di risultato e di impatto



Fonte: Corte dei conti europea sulla base degli orientamenti della Commissione sugli indicatori per Orizzonte 2020 («*Horizon 2020 Indicators: Assessing the results and impact of Horizon 2020*»).

43

Pur avendo definito nei programmi di lavoro annuali e pluriennali alcuni indicatori di performance essenziali connessi alle realizzazioni per le attività oggetto di sovvenzione, le agenzie controllate non hanno fissato indicatori chiave di performance di tipo RACER³⁷ per i risultati e l'impatto. Non hanno potuto pertanto monitorare la coerenza e l'efficacia delle attività sovvenzionate né misurare i risultati e l'impatto conseguiti.

44

I programmi di lavoro annuali di Frontex contemplavano 38 indicatori di performance per il monitoraggio delle proprie operazioni e attività, ma solo alcuni sono usati ai fini della presentazione di relazioni. Nessuno degli indicatori chiave di performance utilizzati in questo modo misura adeguatamente l'efficacia della attività finanziate dall'agenzia tramite sovvenzioni. L'elevato numero di indicatori di performance rispetto ai pochi indicatori di fatto analizzati ai fini delle relazioni pregiudica l'efficacia del sistema di monitoraggio e comunicazione di Frontex.

45

L'EIT non ha ancora istituito un sistema di valutazione esaustivo per monitorare le attività proprie e quelle delle CCI, contrariamente a quanto previsto dal regolamento istitutivo, dal regolamento che istituisce Orizzonte 2020 e dall'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT³⁸. Gli indicatori di performance fondamentali dell'EIT continuano a essere incentrati su contributi o realizzazioni anziché su risultati e impatti. Non è quindi possibile valutare l'impatto innovativo generato dagli effetti sinergici del triangolo della conoscenza.

Le valutazioni ex post sono assenti o incomplete**46**

Per migliorare l'efficacia e il processo decisionale, le agenzie dovrebbero condurre valutazioni ex post delle attività significative³⁹. Per le attività finanziate su base annuale, i risultati dovrebbero essere valutati almeno ogni sei anni⁴⁰. Tali valutazioni dovrebbero analizzare i risultati di un'attività pluriennale oggetto di sovvenzione nonché le azioni annuali ricorrenti di finanziamento tramite sovvenzione in modo da verificare che siano coerenti con gli obiettivi fissati⁴¹.

47

Tuttavia, le agenzie sottoposte ad audit non sempre hanno eseguito valutazioni ex post e quelle che l'hanno fatto non hanno utilizzato i risultati per migliorare il monitoraggio e l'informativa sulle attività finanziate tramite sovvenzione.

37 Pertinenti (connessi agli obiettivi), accettati, credibili, semplici e solidi (*relevant, accepted, credible, easy and robust*, RACER).

38 Articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 294/2008.

39 Articolo 29, paragrafo 5, del regolamento finanziario quadro e articolo 18, paragrafo 3, del regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario.

40 Articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario.

41 Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario.

48

Nel 2013 l'EFSA ha condotto una valutazione ex post sull'impatto delle proprie sovvenzioni e degli appalti indetti. In base ai risultati della valutazione, l'agenzia ha posto in essere sovvenzioni di nuova concezione nel quadro della propria strategia di cooperazione scientifica per il periodo 2014-2016 (cfr. paragrafo 18). I programmi di lavoro annuali, però, hanno continuato a prevedere obiettivi di sovvenzione e indicatori di base correlati all'esecuzione del bilancio e alle realizzazioni solo vaghi (ad esempio, ammontare delle sovvenzioni impegnato rispetto a quello pagato a fine esercizio; numero di realizzazioni scientifiche adottate). In assenza di indicatori chiave di performance pertinenti e orientati ai risultati, l'EFSA non ha potuto monitorare l'efficacia delle passate azioni oggetto di sovvenzione e non sarà in grado di valutare il valore aggiunto e l'efficacia dell'UE nei regimi di sovvenzione varati di recente.

49

Nel 2012, il consiglio di amministrazione dell'AEA ha chiesto una valutazione ex post dell'efficacia dei CTE. Tale valutazione ha messo in luce l'importanza di sfruttare le sinergie per accrescere l'efficienza in tutti gli ambiti tematici nonché l'esigenza sempre maggiore di un'analisi più esauriente e integrata dei dati ambientali. Benché la valutazione abbia creato i presupposti per assumere decisioni strategiche circa le sovvenzioni future (ad esempio, sviluppare internamente proprie capacità informatiche specializzate per l'analisi dei dati ambientali integrati), non è stato valutato il sistema di misurazione dell'impatto per le attività dell'AEA e dei CTE.

50

Le valutazioni ex post dovrebbero essere sufficientemente complete da valutare il conseguimento degli obiettivi strategici. Sia Frontex che l'ECDC non ricevono dagli Stati membri dati e informazioni adeguati a tal fine. Per giunta, nessuna delle due agenzie ha riconosciuto questo problema fondamentale nelle proprie valutazioni ex post e analisi interne. Di conseguenza, non hanno soddisfatto l'obbligo a loro incombente di fissare obiettivi strategici pertinenti per le attività da loro finanziate tramite sovvenzione e di istituire un sistema di monitoraggio e comunicazione efficace (orientato ai risultati) con indicatori chiave di performance pertinenti e misurabili.

51

Nel **riquadro 11** vengono delineate le implicazioni di questa situazione per le attività dell'ECDC e di Frontex finanziate tramite sovvenzioni.

Esempi di valutazioni ex post incomplete

Impossibilità di misurare l'efficacia delle attività finanziate dall'ECDC tramite sovvenzioni

Il compito dell'ECDC è di sostenere e coordinare i programmi di formazione in modo tale da aiutare gli Stati membri e la Commissione a disporre di un numero sufficiente di specialisti formati, in particolare nei settori della sorveglianza epidemiologica e delle inchieste sul terreno, e da poter definire le misure sanitarie necessarie per controllare i focolai di malattia⁴².

Nella letteratura scientifica sottoposta a valutazione *inter pares* si raccomanda un rapporto di 1 epidemiologo ogni 100 000 persone. Poiché l'UE conta oltre 500 milioni di abitanti, vi dovrebbero quindi operare circa 5 000 epidemiologi. Si stima che l'ECDC e gli Stati membri debbano formare circa 500 collaboratori l'anno. L'ECDC non dispone di informazioni sul numero effettivo di collaboratori formati ogni anno negli Stati membri, né sul numero attuale di epidemiologi attivi nell'UE. Di conseguenza, l'ECDC non è in grado di monitorare l'efficacia dell'attività di formazione sovvenzionata.

Impossibilità di misurare l'efficacia delle attività finanziate da Frontex tramite sovvenzioni

Frontex coordina operazioni congiunte con gli Stati Schengen, che possono comportare l'assistenza a questi ultimi negli interventi umanitari di salvataggio in mare.

Nel 2014, Frontex ha registrato, nelle varie operazioni condotte, circa 340 000 ingressi irregolari nello spazio Schengen. Spetta agli Stati membri stabilire lo status dei nuovi arrivi (asilo concesso, rimpatrio, irreperibilità). Lo scambio di dati fra Frontex e gli Stati membri in proposito non è tuttavia sufficiente. Di conseguenza, l'efficacia delle operazioni congiunte finanziate da Frontex tramite sovvenzioni non può essere valutata.

⁴² Articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

Conclusioni e raccomandazioni

52

Dall'audit è risultato che le sovvenzioni non erano sempre lo strumento più appropriato per assolvere i compiti e gli obiettivi d'intervento delle agenzie. È inoltre emerso che le agenzie hanno gestito le sovvenzioni nel sostanziale rispetto delle norme, salvo in alcuni casi di procedure di selezione specifiche. Sebbene le sovvenzioni abbiano in genere contribuito alla realizzazione delle politiche delle agenzie e abbiano promosso la cooperazione con gli enti pubblici degli Stati membri, le agenzie non hanno misurato in maniera più approfondita il valore aggiunto UE e l'efficacia complessiva delle attività da loro finanziate tramite le sovvenzioni. Le seguenti raccomandazioni sono rivolte a tutte le agenzie, o altri organismi, che concedono sovvenzioni o intendono concederne in futuro.

Uso appropriato dello strumento di finanziamento costituito dalle sovvenzioni

53

La maggior parte delle agenzie controllate non hanno ponderato adeguatamente se il finanziamento tramite sovvenzione fosse lo strumento più efficace ed efficiente per la realizzazione di uno specifico compito o attività (cfr. paragrafi 17-19), né se altre opzioni, come gli appalti pubblici, gli accordi sul livello dei servizi o gli accordi di cooperazione, potessero costituire una soluzione più appropriata o economica (cfr. paragrafi 20-23). Sono state rilevate, inoltre, inefficienze per quanto riguarda la procedura o la forma di sovvenzione selezionata (cfr. paragrafi 24-27).

Raccomandazione 1

Prima di avviare una procedura per la concessione di sovvenzioni, le agenzie dovrebbero verificare se queste costituiscono lo strumento più efficace. Laddove giustificato, andrebbero usate le opzioni semplificate in materia di costi e l'aggiudicazione diretta.

Qualsiasi ricorso, da parte di un'agenzia, al finanziamento tramite sovvenzione per un'azione specifica dovrebbe poggiare su un'approfondita analisi delle esigenze dell'agenzia stessa, degli obiettivi strategici, del valore aggiunto UE da conseguire, dei potenziali candidati a cui rivolgersi, nonché del livello di concorrenza necessario ad assicurare l'efficienza economica. Le agenzie dovrebbero avvalersi delle opzioni semplificate in materia di costi ogniqualvolta ciò risulti opportuno. Le sovvenzioni andrebbero aggiudicate senza un invito a presentare proposte (ossia, direttamente) qualora ciò sia giustificato ai sensi dell'articolo 190 del regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario. Le agenzie dovrebbero stabilire chiari orientamenti e criteri per aiutare la dirigenza a decidere quale sia lo strumento più efficace, efficiente ed economico per la realizzazione di uno specifico compito o attività.

Meta temporale per l'attuazione di questa raccomandazione: quanto prima.

Programmazione annuale delle azioni finanziate tramite sovvenzione

54

I programmi di lavoro annuali e pluriennali delle agenzie controllate non riportavano obiettivi specifici, misurabili e corredati di un termine riguardanti i risultati delle azioni pianificate da finanziare tramite sovvenzione. Questa debolezza compromette la capacità delle agenzie di allineare le proprie attività (annuali) oggetto di sovvenzione con gli obiettivi strategici dei rispettivi documenti di programmazione pluriennale e con il mandato conferito loro dal regolamento istitutivo (cfr. paragrafi 28-29). Spesso sono mancate informazioni importanti relative all'invito a presentare proposte pianificato. In detti casi, il programma di lavoro annuale non costituisce una valida decisione di finanziamento per le azioni finanziate dall'agenzia tramite sovvenzione (cfr. paragrafi 30-31).

Raccomandazione 2

I programmi di lavoro delle agenzie dovrebbero indicare quali attività vadano eseguite mediante sovvenzioni, gli obiettivi specifici e i risultati attesi dalle azioni così finanziate, nonché le risorse finanziarie e umane ritenute necessarie per eseguire dette azioni.

Nello stilare il proprio programma di lavoro annuale, le agenzie dovrebbero stabilire obiettivi specifici orientati ai risultati per le azioni da loro finanziate tramite sovvenzione, che devono essere chiaramente in linea con i rispettivi obiettivi strategici e il mandato conferito loro dal regolamento istitutivo. Per costituire una valida decisione di finanziamento, le agenzie devono indicare nel programma di lavoro annuale le risorse finanziarie e umane autorizzate per l'attuazione delle azioni oggetto di sovvenzione (linea di bilancio e stanziamenti), nonché le informazioni essenziali circa l'invito a presentare proposte pianificato (criteri di selezione e di aggiudicazione, ammontare massimo della sovvenzione, tasso massimo possibile di cofinanziamento, tempistica). In caso di partenariati quadro pluriennali, per le sovvenzioni specifiche devono essere stabilite le priorità annuali e i risultati attesi.

Meta temporale per l'attuazione di questa raccomandazione: programmi di lavoro annuali per il 2018.

Conclusioni e raccomandazioni

Procedure di aggiudicazione delle sovvenzioni

55

Sono state riscontrate carenze nei casi in cui le agenzie esaminate hanno applicato procedure specifiche di selezione degli esperti e di assegnazione delle sovvenzioni sulla base di deroghe previste dal regolamento istitutivo (ossia per quanto riguarda l'EIT e Frontex). Di conseguenza, non sono stati scongiurati del tutto il rischio di inosservanza dei principi di parità di trattamento e di trasparenza né le problematiche dovute a potenziali conflitti di interesse (cfr. paragrafi 34-37).

Raccomandazione 3

Nel dare corso a procedimenti specifici di sovvenzione, le agenzie dovrebbero introdurre procedure interne formali che rispettino i principi della trasparenza e della parità di trattamento e impediscano potenziali conflitti di interesse.

Nei casi in cui i regolamenti istitutivi delle agenzie introducano deroghe al regolamento finanziario, l'agenzia dovrebbe stabilire procedure interne formali per la loro attuazione. Le procedure interne dovrebbero assicurare, in particolare, quanto segue:

- trasparenza: i membri del personale interno coinvolti nelle procedure di sovvenzionamento andrebbero nominati formalmente ed esplicitamente autorizzati dall'autorità responsabile (ordinatore/comitato direttivo); tutte le decisioni di rilievo devono trovare chiaro riscontro nelle relazioni di concertazione; nell'invito a presentare proposte devono essere pubblicati, per ciascuna fase di valutazione, sia i criteri di fondo sia la ponderazione relativa della fase in questione;
- parità di trattamento dei candidati: andrebbero comunicate a tutti i membri della commissione di selezione metodologie e soglie armonizzate; andrebbero fissati criteri di ammissibilità, selezione e aggiudicazione nettamente distinti; dovrebbero essere stabiliti criteri di selezione e di aggiudicazione che non siano né troppo specifici né troppo vaghi; gli esperti esterni non dovrebbero essere nominati direttamente; andrebbero fissate e pubblicate nell'invito le soglie da raggiungere perché le proposte raggiungano la fase di audizione finale.
- assenza di conflitti di interesse: andrebbero istituite politiche formali in materia di conflitti di interesse per gli esperti esterni, il personale interno e i membri del comitato direttivo coinvolti nel processo di selezione e aggiudicazione; sulla scorta di tali politiche, le questioni relative ai conflitti di interesse dovrebbe essere classificate in funzione dell'effetto cumulato di più conflitti di interesse modesti e andrebbero definite misure di mitigazione efficaci.

Meta temporale per l'attuazione di questa raccomandazione: quanto prima.

Controlli ex ante ed ex post

56

Benché le agenzie sottoposte ad audit abbiano migliorato le proprie procedure di esecuzione e monitoraggio delle sovvenzioni, permangono varie debolezze nel sistema di controllo interno (cfr. paragrafi 39-41).

Raccomandazione 4

Le agenzie dovrebbero rafforzare il proprio sistema di verifica riguardo all'esecuzione dei progetti di sovvenzione.

Le agenzie dovrebbero uniformare gli obblighi di informativa che incombono ai beneficiari in modo da poter instaurare un sistema di monitoraggio efficiente ed efficace. Gli esiti dei controlli ex post andrebbero riesaminati con cadenza almeno annuale per individuare e fronteggiare potenziali problemi sistemici nel sistema di controllo ex ante. Negli accordi quadro di partenariato andrebbe specificato un importo massimo. Gli accordi specifici per l'esecuzione di sovvenzioni ricorrenti e gli accordi quadro di partenariato dovrebbero essere sottoscritti prima della data d'inizio prevista per l'azione oggetto di sovvenzione, salvo in casi debitamente motivati.

Meta temporale per l'attuazione di questa raccomandazione: quanto prima.

Indicatori chiave di performance e valutazioni ex post

57

Pur avendo definito nei programmi di lavoro alcuni indicatori di realizzazione essenziali per le attività finanziate tramite sovvenzione, le agenzie controllate non hanno fissato indicatori chiave di performance per i risultati e l'impatto. Inoltre, non hanno eseguito valutazioni ex post delle attività significative o non ne hanno sfruttato i risultati per migliorare il monitoraggio e la presentazione di relazioni sulle attività finanziate tramite sovvenzione. Infine, in alcune valutazioni non è stato rilevato che mancavano informazioni essenziali dagli Stati membri. Di conseguenza, le agenzie non hanno potuto monitorare la coerenza e l'efficacia delle azioni da loro finanziate tramite sovvenzione e nelle relazioni non sono stati dimostrati in maniera adeguata i risultati e l'impatto ottenuti (cfr. paragrafi 42-51).

Conclusioni e raccomandazioni

Raccomandazione 5

Le agenzie dovrebbero istituire sistemi di monitoraggio e comunicazione che siano fondati su indicatori chiave di performance orientati ai risultati e all'impatto, nonché sui risultati delle valutazioni ex post.

Per ciascun obiettivo orientato all'impatto e ai risultati previsto dai programmi di lavoro annuali e pluriannuali, le agenzie dovrebbero sviluppare almeno un pertinente indicatore chiave di performance per l'impatto e i risultati. In aggiunta, dovrebbero svolgere valutazioni ex post delle azioni significative oggetto di sovvenzione (comprese le attività ricorrenti finanziate su base annua tramite sovvenzioni), tenendo conto della necessità di disporre di dati e informazioni importanti provenienti dagli Stati membri interessati per assicurare la coerenza di dette azioni con gli obiettivi strategici prefissati.

Meta temporale per l'attuazione di questa raccomandazione: programma di lavoro annuale per il 2018.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo nella riunione del 2 marzo 2016.

Per la Corte dei conti europea



Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Presidente

Campione di inviti a presentare proposte sottoposto ad audit (2013-2015)

Agenzia	Tipo di procedura	Titolo	Riferimento della convenzione di sovvenzione	Dotazione della sovvenzione
EFSA	Invito a presentare proposte	<i>Relationship between seroprevalence in the main livestock species and presence of Toxoplasma gondii in meat</i>	GP/EFSA/BIOHAZ/2013/01	400 000
EFSA	Invito a presentare proposte	<i>Toxological data collection and analysis to support grouping of pesticide active substances for cumulative risk assessment of effects on the nervous system, liver, adrenal, eye, reproduction and development and thyroid system</i>	GP/EFSA/PRAS/2013/02	160 000
EFSA	Invito a presentare proposte	<i>Experimental study of deoxynivalenol biomarkers in urine</i>	GP/EFSA/CONTAM/2013/04	300 000
EFSA	Invito a presentare proposte	<i>Study on implications on the requirements for submission of toxicological information, restrictions and administrative consequences of the draft revised guideline on Food Contact Materials (FCM)</i>	GP/EFSA/FIP/2013/01	250 000
EFSA	Invito a presentare proposte	<i>Occurrence of tropane alkaloids in food</i>	GP/EFSA/BIOCONTAM/2014/01	530 000
EFSA	Senza invito a presentare proposte (ex articolo 190, paragrafo 1, lettera c))	Attuazione dell'accordo quadro di partenariato <i>Support to the Regulatory Implementation of Cumulative Risk Assessment of Pesticides</i> firmato il 15.12.2014.	GP/EFSA/PRAS/2014/02	400 000
EFSA	Senza invito a presentare proposte (ex articolo 190, paragrafo 1, lettera c))	Convenzioni pluriennali di sovvenzione ai punti focali	BELGIO — CONVENZIONE PUNTI FOCALI 2015	45 000
ECDC	Invito a presentare proposte con procedura aperta — accordo quadro di partenariato	<i>Monitoring Vaccination Programmes in the European Union and EEA/EFTA countries: Sharing Information to Improve Performance</i>	GRANT/2013/001	1 600 000
ECDC	Invito a presentare proposte con procedura ristretta — accordo quadro di partenariato	<i>Hosting EPIET Fellowship</i>	GRANT/2013/002	6 000 000
ECDC	Invito a presentare proposte con procedura aperta — accordo quadro di partenariato	<i>European reference laboratory network for tuberculosis (ERLTB-net) — to strengthen tb diagnosis, drug susceptibility testing and coordination at European Union level</i>	GRANT/2013/003	800 000
ECDC	Invito a presentare proposte — accordo quadro di partenariato	<i>Hosting EPIET Fellowship</i>	GRANT/2014/001	6 000 000
ECDC	Invito a presentare proposte — accordo quadro di partenariato	<i>Scientific Coordination for EPIET Fellowships (Epidemiology and Public Health Microbiology (EUPHEM) paths)</i>	GRANT/2014/002	3 000 000
AEA	Invito a presentare proposte — accordo quadro di partenariato	<i>European Topic Centre on Urban, land use and soil 2015-2018</i>	EEA/NSV/14/001-ETC/ULS	N.A.
AEA	Invito a presentare proposte — accordo quadro di partenariato	<i>European Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy 2014-2018</i>	EEA/IEA/13/003-ETC/WMGE	N.A.
EIT	Invito a presentare proposte — accordo quadro di partenariato	<i>KIC healthy living and active aging</i>	N.A.	N.A.
EIT	Invito a presentare proposte — accordo quadro di partenariato	<i>KIC raw materials</i>	N.A.	N.A.

Frontex non pubblica alcun invito a presentare proposte. Ogni anno conduce trattative dirette con le autorità degli Stati partecipanti sulle risorse umane e sulle attrezzature tecniche necessarie per l'anno successivo.

Campione di operazioni di pagamento, effettuate a titolo di sovvenzione, sottoposto ad audit (2013-2015)

Agenzia	Voce di bilancio ufficiale	Fonte di finanziamento	Anno dell'operazione	Codice del tipo di pagamento	Beneficiario	Importo accettato ai fini del pagamento (euro)
EFSA	B3-010	C1	2013	Finale	OSTERREICHISCHE AGENTUR FUR GESUNDHEIT UND ERNAHRUNGSSICHERHEIT GMBH AUSTRIAN AGENCY FOR HEALTH AND FOOD SAFETY	57 125,40
EFSA	B3-110	C1	2013	Finale	NEMZETI ELELMISZERLANC-BIZTONSAGI HIVATAL NATIONAL FOOD CHAIN SAFETY OFFICE	327 865,88
EFSA	B3-110	C1	2013	Finale	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE G. CAPORALE ENTE	32 160,00
EFSA	B3-010	C1	2014	Finale	INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID WISSENSCHAFTLICHESINSTITUT FUR VOLKSGESUNDHEIT IPH	86 012,72
EFSA	B3-110	C1	2014	Finale	STICHTING DLO STICHTING DIENST LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK	59 276,45
EFSA	B3-110	C1	2013	Finale	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	45 787,83
EFSA	B3-110	C1	2014	Finale	ELINTARVIKURVALLISUUSVIRASTO EVIRA FINNISH FOOD SAFETY AUTHORITY EVIRA	54 871,30
ECDC	B03002	C1	2013	Prefinanziamento	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ	70 362,56
ECDC	B03002	C8	2014	Finale	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ	73 264,06
ECDC	B03003	C1	2014	Prefinanziamento	NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY	35 955,64
ECDC	B03003	C8	2015	Finale	NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY	13 881,00
ECDC	B03003	C8	2014	Finale	MINISTERIE VAN VWS AGENTSCHAP RIVM	148 925,66
ECDC	B03003	C8	2014	Finale	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	101 937,18
ECDC	B03003	C8	2014	Finale	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	51 749,50
ECDC	B3-003	C8	2013	Finale	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	242 090,00
ECDC	B3-003	C8	2013	Finale	SMITTSKYDDSSINSTITUTET SMI SWEDISH INSTITUTE FOR COMMUNICABLE DISEASE CONTROL	100 476,59
ECDC	B3-003	C8	2013	Finale	KONINKRIJK DER NEDERLANDEN ROYAUME DES PAYS-BAS KINGDOM OF THE NETHERLANDS	149 687,00
ECDC	B3-002	C8	2013	Finale	HEALTH PROTECTION AGENCY CENTRE FOR RADIATION CHEMICAL AND ENVIRONMENTAL HAZARDS RADIATION PROTECTION DIVISION	200 000,00
ECDC	B3-002	C8	2014	Finale	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	228 599,60
ECDC	B03003	C8	2014	Finale	NORWEGIAN INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH	71 129,00
AEA	B3-331	C8	2013	Finale	RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEIDEN MILIEU NATIONAL INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT	644 948,90
AEA	B3-332	C8	2013	Finale	CENIA, CESKA INFORMACNI AGENTURA ZIVOTNIHO PROSTREDI CENIA CZECH ENVIRONMENTAL INFORMATION AGENCY	420 000,00

Agenzia	Voce di bilancio ufficiale	Fonte di finanziamento	Anno dell'operazione	Codice del tipo di pagamento	Beneficiario	Importo accettato ai fini del pagamento (euro)
AEA	B3-334	C8	2013	Finale	UNIVERSIDAD DE MALAGA	132 938,52
AEA	B3-336	C8	2013	Finale	CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI SCARL MCC	174 039,47
AEA	B03540-R0-GISC	R0	2013	Finale	RIVM RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUAGENTSCHAP MIN VOLKS	44 290,00
AEA	B3-331	C1	2013	Intermedio	KONINKRIJK DER NEDERLANDEN ROYAUME DES PAYS-BAS KINGDOM OF THE NETHERLANDS	1 505 000,00
AEA	B3-333	C1	2013	Intermedio	MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE	787 500,00
AEA	B3-331	C8	2014	Finale	KONINKRIJK DER NEDERLANDEN ROYAUME DES PAYS-BAS KINGDOM OF THE NETHERLANDS	2 070 068,76
AEA	B3-332	C8	2014	Finale	CENIA, CESKA INFORMACNI AGENTURA ZIVOTNIHO PROSTREDI CENIA CZECH ENVIRONMENTAL INFORMATION AGENCY	1 460 000,00
AEA	B3-333	C8	2014	Finale	MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE	1 037 850,00
AEA	B3-334	C8	2014	Finale	UNIVERSIDAD DE MALAGA	1 159 628,00
AEA	B3-336	C8	2014	Finale	CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI SCARL CMCC	603 169,26
AEA	B3-436	R0	2014	Finale	AGENCIJA ZA ZASTITU OKOLISA AZO CROATIAN ENVIRONMENT AGENCY	51 972,00
AEA	B3-436	R0	2014	Finale	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	121 093,00
AEA	B3-436	R0	2013	Prefinanziamento	LATVIAN GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY	15 755,00
AEA	B3-436	R0	2013	Intermedio	LATVIAN GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY	15 755,00
AEA	B3-436	R0	2014	Finale	LATVIAN GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY	7 877,00
AEA	B3-436	R0	2013	Prefinanziamento	NORWEGIAN FOREST AND LANDSCAPE INSTITUTE	142 676,00
AEA	B3-436	R0	2014	Intermedio	NORWEGIAN FOREST AND LANDSCAPE INSTITUTE	142 676,00
AEA	B3-436	R0	2015	Finale	NORWEGIAN FOREST AND LANDSCAPE INSTITUTE	16 344,00
EIT	B3-000	C1	2013	Finale	KIC INNOENERGY SE	32 199 586,00
EIT	B3-000	C1	2013	Finale	EIT ICT LABS IVZW	24 207 511,05
EIT	B3-000	C1	2013	Intermedio	ASSOCIATION CLIMATE-KIC	3 128 841,53
EIT	B3-000	C1	2013	Finale	ASSOCIATION CLIMATE-KIC	27 118 969,48
EIT	B3-000	C5	2014	Finale	KIC INNOENERGY SE	417 517,00
EIT	B3-000	C1	2014	Finale	EIT ICT LABS IVZW	39 241 064,71
EIT	B3-000	C1	2014	Finale	KIC INNOENERGY SE	40 100 022,64
EIT	B3-000	C1	2014	Finale	ASSOCIATION CLIMATE-KIC	42 096 006,57
Frontex	A-3010	C1	2013	Prefinanziamento	ICELANDIC COAST GUARD	291 217,00
Frontex	A-3010	C8	2014	Finale	ICELANDIC COAST GUARD	305 048,95
Frontex	A-3050	C1	2014	Finale	MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	230 592,05

Agenzia	Voce di bilancio ufficiale	Fonte di finanziamento	Anno dell'operazione	Codice del tipo di pagamento	Beneficiario	Importo accettato ai fini del pagamento (euro)
Frontex	A-3050	C1	2014	Prefinanziamento	IMMIGRATION AND NATURALISATION SERVICE	23 940,00
Frontex	A-3050	C8	2015	Finale	IMMIGRATION AND NATURALISATION SERVICE	27 304,20
Frontex	A-3010	C1	2014	Prefinanziamento	FINNISH BORDER GUARD	187 088,79
Frontex	A-3010	C8	2015	Finale	FINNISH BORDER GUARD	177 200,71
Frontex	A-3000	C1	2014	Finale	HUNGARIAN POLICE HEADQUARTERS	74 997,35
Frontex	A-3000	C1	2014	Finale	FEDERAL MINISTRY OF INTERIOR	129 913,50
Frontex	A-3000	C1	2013	Finale	RZECZPOSPOLITA POLSKA REPUBLIQUE DE POLOGNE REPUBLIC OF POLAND	6 649,78
Frontex	A-3000	C8	2013	Finale	KONINKRIJK DER NEDERLANDEN ROYAUME DES PAYS-BAS KINGDOM OF THE NETHERLANDS	26 748,18
Frontex	A-3010	C8	2013	Finale	REPUBLICA PORTUGUESA REPUBLIQUE PORTUGAISE REPUBLIC OF PORTUGAL	589 441,25
Frontex	A-3010	C8	2013	Finale	REPUBBLICA ITALIANA	297 038,21
Frontex	A-3010	C8	2013	Finale	REINO DE ESPANA ROYAUME D'ESPAGNE KINGDOM OF SPAIN	69 328,22
Frontex	A-3010	C8	2013	Finale	ELLINIKI DIMOKRATIA REPUBLIQUE HELLENIQUE HELLENIC REPUBLIC	1 539 693,09
Frontex	A-3020	C1	2013	Finale	SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONFEDERATION SUISSE SWISS CONFEDERATION	6 413,84
Frontex	A-3050	C1	2013	Finale	REPUBLIK OSTERREICH REPUBLIQUE D'AUTRICHE REPUBLIC OF AUSTRIA	218 662,39
Frontex	A-3050	C8	2013	Finale	KONGERIKET NORGE ROYAUME DE NORVEGE KINGDOM OF NORWAY	44 593,26
Frontex	A-3050	C1	2013	Finale	KONINKRIJK DER NEDERLANDEN ROYAUME DES PAYS-BAS KINGDOM OF THE NETHERLANDS	14 271,28
Frontex	A-3020	C1	2013	Finale	REPUBBLICA ITALIANA	15 824,45
Frontex	A-3000	C1	2014	Finale	REINO DE ESPANA ROYAUME D'ESPAGNE KINGDOM OF SPAIN	11 777,87
Frontex	A-3000	C8	2014	Finale	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	26 793,97
Frontex	A-3010	C8	2014	Intermedio	REPUBBLICA ITALIANA	100 697,34
Frontex	A-3010	C8	2014	Finale	REPUBLICA PORTUGUESA REPUBLIQUE PORTUGAISE REPUBLIC OF PORTUGAL	504 603,65
Frontex	A-3010	C8	2014	Finale	ELLINIKI DIMOKRATIA REPUBLIQUE HELLENIQUE HELLENIC REPUBLIC	429 722,67
Frontex	A-3010	C8	2014	Finale	LYDVELDIO ISLAND REPUBLIQUE D ISLANDE REPUBLIC OF ICELAND	291 218,57
Frontex	A-3010	C8	2014	Finale	REINO DE ESPANA ROYAUME D'ESPAGNE KINGDOM OF SPAIN	160 627,33
Frontex	A-3050	C1	2014	Finale	REINO DE ESPANA ROYAUME D'ESPAGNE KINGDOM OF SPAIN	78 735,84
Frontex	A-3050	C1	2014	Finale	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	44 312,15
Frontex	A-3050	C8	2014	Finale	REPUBBLICA ITALIANA	193 800,00
Frontex	A-3010	C1	2014	Finale	REINO DE ESPANA ROYAUME D'ESPAGNE KINGDOM OF SPAIN	417 533,43
Frontex	A-3010	C8	2014	Finale	REPUBBLICA ITALIANA REPUBLIQUE ITALIENNE ITALIAN REPUBLIC	33 774,29
Frontex	A-3050	C1	2014	Finale	SUOMEN TASAVALTA REPUBLIQUE DE FINLANDE REPUBLIC OF FINLAND	32 346,26
Frontex	A-3000	C8	2014	Finale	MAGYAR KOZTARSASAG REPUBLIQUE DE HONGRIE REPUBLIC OF HUNGARY	74 997,35

Sintesi

IV

Cfr. le risposte dell'EIT e della Commissione alle cinque raccomandazioni che seguono.

Osservazioni

19

Facendo seguito alle raccomandazioni di cui alla valutazione effettuata nel corso del 2011, nel 2012 l'EIT ha progettato e attivato un sistema di misurazione delle prestazioni (Performance Measurement System, PMS) per consentire un monitoraggio orientato ai risultati dell'attuazione della strategia dell'Istituto stesso. Nel PMS, la valutazione delle prestazioni passate delle CCI nell'ambito del meccanismo di analisi competitiva si basa, tra gli altri elementi, sul confronto tra CCI dei risultati dei seguenti sei indicatori chiave di prestazione essenziali: 1) attrattività dei programmi di formazione con marchio «EIT»; 2) numero di diplomati nell'ambito dei corsi con marchio «EIT»; 3) idee imprenditoriali incubate; 4) start-up/spin-off create; 5) trasferimento/adozione di conoscenze; 6) prodotti/servizi/processi nuovi o migliorati.

Pertanto, gli indicatori chiave di prestazione essenziali vengono attivamente utilizzati dall'EIT per confronti tra CCI, in particolare nel quadro del processo annuale di assegnazione competitiva di finanziamenti.

Ciononostante, l'EIT sta attualmente lavorando al rafforzamento del proprio sistema di monitoraggio. Un importante passo in questa direzione è rappresentato dal fatto che, in data 3 dicembre 2015, il comitato direttivo dell'EIT ha adottato una nuova capillare strategia di monitoraggio.

20

In merito all'EIT, è importante sottolineare che sia la «scelta dello strumento di finanziamento» sia le aree tematiche nelle quali l'EIT deve lanciare inviti a presentare proposte sono strettamente disciplinati dal regolamento istitutivo¹, dal regolamento finanziario e nell'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT². La selezione delle aree tematiche si è basata su una valutazione ex ante svolta dal Centro comune di ricerca della Commissione europea — Istituto per le prospettive tecnologiche, che ha altresì concluso che lo strumento di finanziamento mediante sovvenzioni è il metodo di attuazione più appropriato³.

Infine, l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento istitutivo dell'EIT e l'articolo 90, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario dell'EIT non lasciano margini di manovra all'Istituto stesso per prendere in considerazione la possibilità di sostituire le sovvenzioni concesse alle CCI con altre opzioni, quali appalti pubblici o accordi sul livello di servizio, come raccomandato dalla Corte.

1 Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2 Decisione n. 1312/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3 <http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=4479>

29

Sebbene il programma di lavoro annuale dell'EIT non contenga dettagliati obiettivi operativi, servizi e/o prodotti, indicatori e risultati attesi che devono essere raggiunti dalle CCI, questi sono stabiliti dalle CCI nei loro piani d'attività annuali, sulla base dell'autonomia delle stesse CCI sancita dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del regolamento istitutivo dell'EIT. Attraverso il processo di assegnazione annuale delle sovvenzioni, l'EIT verifica che gli obiettivi operativi annuali delle CCI, presentati nei loro piani d'attività annuali, contribuiscano alle strategie pluriennali delle CCI, che sono definite nell'agenda strategica delle CCI aderenti all'accordo quadro di partenariato concluso con l'EIT. Questo approccio innovativo si discosta volutamente da altri programmi e dovrebbe essere considerato un punto di forza dell'EIT, in quanto consente di adottare un'efficace strategia decentralizzata all'innovazione.

Le strategie pluriennali delle CCI sono armonizzate con gli obiettivi strategici dell'EIT nell'ambito del programma di lavoro triennale aperto, dato che l'allegato III del programma di lavoro triennale dell'EIT contiene le prospettive future, gli obiettivi strategici e le principali priorità di ciascuna CCI per i successivi tre anni. Infine, il programma di lavoro triennale dell'EIT si basa sull'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto stesso.

Per una descrizione dettagliata degli obiettivi dell'EIT e delle attività programmate in relazione alla sostenibilità finanziaria delle CCI, si prega di fare riferimento alla pagina 21 del programma di lavoro annuale 2016 dell'EIT⁴.

Ciononostante, l'EIT sta attualmente lavorando alla progettazione di indicatori chiave di prestazione basati sull'impatto al fine di meglio misurare i progressi in termini di innovazione ottenuti dalle CCI. Oltre a ciò, l'EIT intende anche elaborare specifici indicatori chiave di prestazione che misurano i risultati nell'ambito dell'integrazione del triangolo della conoscenza. Inoltre, l'EIT accetta di includere, in futuro, ulteriori informazioni sulle sovvenzioni nei suoi programmi di lavoro annuali.

31

L'EIT ritiene che il proprio programma di lavoro annuale includa già le informazioni necessarie per costituire una valida decisione di finanziamento.

In particolare, il programma di lavoro annuale dell'EIT include l'importo massimo globale annuale di sovvenzioni da attribuire alle CCI e il tasso massimo possibile di cofinanziamento nella sezione 5.2. Il programma di lavoro annuale include anche gli obiettivi annuali, i risultati attesi e gli indicatori dell'EIT. Per quanto riguarda le CCI, dettagliati obiettivi operativi, servizi e/o prodotti, indicatori e risultati attesi sono stabiliti nei loro piani d'attività annuali e sono verificati dall'EIT nell'ambito del processo di assegnazione delle sovvenzioni.

Ciononostante, l'EIT accetta di includere, in futuro, ulteriori informazioni sulle sovvenzioni, quali per esempio i principali obiettivi annuali, i settori tematici di attività e le azioni programmate delle CCI nei suoi programmi di lavoro annuali.

33

Cfr. risposte dell'EIT e della Commissione ai paragrafi 35 e 37.

35

L'EIT ha salvaguardato i principi di trasparenza e di parità di trattamento attraverso le sue procedure che attuano le esenzioni di cui al regolamento istitutivo dell'EIT. L'EIT conferma il proprio impegno a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia delle procedure.

⁴ <http://eit.europa.eu/sites/default/files/EIT%20Annual%20Work%20Programme%202016.pdf>

Un invito a presentare proposte rivolto alle CCI non equivale all'attribuzione di una sovvenzione e, pertanto, non può essere paragonato a tale processo, come suggerito dalla Corte. È solo una delle fasi che conducono all'attribuzione dell'accordo quadro di partenariato. La selezione di una CCI è seguita da una fase di avvio, nella quale vengono definiti e verificati i criteri di attribuzione, che poi portano all'attribuzione di un accordo quadro di partenariato. Le sovvenzioni vengono quindi attribuite successivamente, in seguito a una procedura separata regolata da altre disposizioni.

L'EIT ha ulteriormente migliorato i propri processi e pubblicato, il 5 ottobre 2015, una nuova serie rivista di criteri per l'invito a presentare proposte rivolto alle CCI per il 2016. Come indicato nel documento pubblicato, ciascuno dei tre criteri che devono essere utilizzati dal comitato direttivo riceverà un massimo di 10 punti; pertanto, il punteggio massimo che si può ottenere durante l'audizione è di 30 punti. Il punteggio del comitato direttivo sarà calcolato come media dei singoli punteggi dei membri dello stesso comitato direttivo. La somma dei punti dall'audizione del comitato direttivo sarà aggiunta ai punti ottenuti nella fase di valutazione tecnica da parte del gruppo di esperti. La proposta che riceverà il maggior numero di punti su un massimo di 130 punti sarà selezionata dal comitato direttivo dell'EIT (una proposta per area tematica).

Infine, seguendo le lezioni apprese dall'invito a presentare proposte rivolto alle CCI del 2014 e al fine di semplificare il processo, il gruppo di esperti incaricati della raccomandazione finale è stato abolito per l'invito a presentare proposte rivolto alle CCI per il 2016.

L'EIT è del parere che la procedura rivista da utilizzare nell'invito a presentare proposte rivolto alle CCI per il 2016 sia completamente trasparente e assicuri parità di trattamento a tutti i potenziali proponenti.

37

L'EIT ha esaminato in modo sufficiente la possibilità di conflitti di interesse.

È importante osservare che, su 15 esperti nominati nel quadro della valutazione delle proposte delle CCI, soltanto un esperto chiave è stato nominato direttamente. Questo è stato necessario a causa dei requisiti specifici per svolgere il compito, tra cui in particolare una profonda conoscenza del modello EIT-CCI, una visione ampia e una conoscenza pratica degli obiettivi generali europei in termini di innovazione nonché una conoscenza pratica ed esperienza in ambienti accademici, di ricerca e imprenditoriali. Inoltre, la verifica del conflitto di interessi per questo esperto è stata debitamente completata.

Durante la selezione degli esperti esterni per la valutazione delle proposte CCI, nell'ambito dell'invito alle CCI del 2014, l'EIT ha valutato attentamente ogni caso di potenziale conflitto di interessi, in conformità alle disposizioni applicabili di «Orizzonte 2020», e ha adottato le appropriate misure. La valutazione e le misure dell'EIT sono state adeguatamente giustificate e documentate. In particolare, per affrontare i casi di potenziale conflitto di interesse nella selezione di esperti, l'EIT ha adottato procedure interne dettagliate in conformità alle disposizioni standard di «Orizzonte 2020». Su questa base, le misure adottate variavano dalla completa esclusione degli esperti dal processo fino all'esclusione parziale, a seconda del rischio e del livello di conflitto di interesse percepiti. Ciononostante, l'EIT si impegna a migliorare l'efficienza e l'efficacia del processo di selezione degli esperti per l'invito a presentare proposte rivolto alle CCI del 2016. In linea con le raccomandazioni specifiche del servizio di audit interno della Commissione, l'EIT creerà un proprio elenco specifico di esperti potenzialmente idonei con largo anticipo, sulla base di profili di esperti che corrispondono alla domanda e che prevedono uno specialista di appalti nel processo di selezione degli esperti. Tale archivio sosterrà anche la precoce prevenzione dei conflitti di interesse, individuando, ove possibile, eventuali rapporti contrattuali esistenti con i principali attori nei rispettivi campi delle CCI.

Risposte della Commissione e dell'EIT

40

In considerazione della natura annua del bilancio dell'EIT e del fatto che il bilancio dell'UE non viene generalmente adottato prima della metà di dicembre, le convenzioni di sovvenzione per un dato anno non possono essere firmate prima del 1° gennaio di quel particolare anno. Questa questione è stata affrontata innanzitutto dalla Corte dei conti europea nella relazione annuale specifica per l'esercizio 2011 e l'EIT ha fornito le proprie osservazioni. L'EIT si è impegnato a ridurre il divario tra la data di inizio dell'azione come definita nei piani aziendali delle CCI e la data della firma delle convenzioni di sovvenzione. Come risultato di questo sforzo, le convenzioni di sovvenzione 2013 e 2014 sono state firmate con le tre CCI rispettivamente nel febbraio 2013 e 2014.

L'anno 2015 è stato eccezionale dato che le CCI hanno richiesto una proroga nell'attuazione del nuovo accordo quadro di partenariato al fine di chiarire ulteriormente la portata delle disposizioni specifiche tra EIT, le CCI e la Commissione europea nel quadro dell'allineamento con le regole di «Orizzonte 2020». Inoltre, in virtù delle consulenze legali necessarie, l'approvazione ex ante delle nuove convenzioni di sovvenzione ha richiesto più tempo del solito. L'EIT prevede di firmare nuovamente per tempo le convenzioni di sovvenzione a partire dal 2016, quando i nuovi accordi quadro di partenariato saranno già in vigore; ciò significa che il ritardo della firma nel 2015 è stato un evento *una tantum*.

45

Il comitato direttivo dell'EIT ha adottato la strategia di monitoraggio dell'Istituto stesso il 3 dicembre 2015; tale strategia misurerà i dati relativi a «Orizzonte 2020», all'impatto dell'EIT attraverso le sue attività e le attività delle CCI e ai risultati delle CCI.

Inoltre, l'EIT intende mettere in atto un raffinato sistema di monitoraggio *«orientato verso i risultati e gli impatti»*, come previsto nel programma di lavoro triennale dell'EIT 2015-2017. Nel 2015, l'EIT ha lanciato un'aggiudicazione di consulenze per la progettazione di indicatori chiave di prestazione basati sull'impatto, istituendo un gruppo di lavoro per affrontare questo specifico problema, i cui lavori si prevede saranno completati nel 2016. Oltre a ciò, l'EIT intende anche elaborare specifici indicatori chiave di prestazione che misurano i risultati nell'ambito dell'integrazione del triangolo della conoscenza. L'EIT rivedrà il sistema di misurazione delle prestazioni e dei sottostanti indicatori chiave di prestazione essenziali sulla base del risultato di questa revisione degli indicatori chiave di prestazione nel 2016.

47

In conformità con le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento istitutivo dell'EIT, una prima valutazione dell'EIT è stata effettuata nel 2011 e la prossima sarà effettuata entro la fine del 2016.

Conclusioni e raccomandazioni

53

Cfr. risposte dell'EIT e della Commissione ai paragrafi da 17 a 19, da 20 a 23 e da 24 a 27.

Raccomandazione 1: L'EIT accetta la raccomandazione, ove applicabile.

L'EIT accetta la seguente parte della raccomandazione: *«Le agenzie devono avvalersi di opzioni di costo semplificate ogniqualvolta risulti opportuno»*. Il resto della raccomandazione non è applicabile all'EIT per i motivi spiegati nelle nostre risposte.

54

Cfr. risposte dell'EIT e della Commissione ai paragrafi da 28 a 31.

Raccomandazione 2: l'EIT accetta la raccomandazione.

L'EIT accetta di includere maggiori informazioni sulle sovvenzioni di più alto livello nei suoi programmi di lavoro annuali per il futuro. Tuttavia, dettagliati obiettivi operativi, servizi e/o prodotti, indicatori e risultati attesi che devono essere realizzati dalle CCI continueranno a essere stabiliti dalle CCI nei loro piani d'attività annuali in conformità con l'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del regolamento istitutivo dell'EIT e non saranno inclusi nel programma di lavoro annuale.

55

Cfr. risposte dell'EIT e della Commissione ai paragrafi da 34 a 37.

Raccomandazione 3: l'EIT accetta parzialmente la raccomandazione.

L'EIT accetta la raccomandazione, con l'eccezione della seguente frase: «*Non nominare direttamente esperti esterni*». In casi debitamente giustificati ed eccezionali, l'EIT deve avere la possibilità di nominare direttamente gli esperti.

56

Cfr. risposte dell'EIT e della Commissione ai paragrafi da 39 a 41.

Raccomandazione 4: l'EIT accetta parzialmente la raccomandazione.

L'EIT accetta la raccomandazione, con l'eccezione della seguente frase: «*Gli accordi quadro di partenariato dovrebbero indicare un importo massimo*». Non è fattibile o ragionevole indicare importi massimi per le sovvenzioni in anticipo per accordi quadro di partenariato della durata di sette anni.

Raccomandazione 5: l'EIT accetta la raccomandazione.

Sintesi

I

L'ECDC accoglie favorevolmente la relazione della Corte dei conti europea.

Per quanto riguarda le parti della relazione riguardanti l'ECDC, il Centro vorrebbe formulare le seguenti osservazioni.

Osservazioni

17

L'ECDC effettua studi sistematici sulle opportunità e sui valori prima di avviare nuovi progetti e tali studi sono considerati valutazioni ex ante. Tali studi sono rivisti ogni anno, prima che i progetti siano inclusi nel programma di lavoro annuale. Tuttavia, essi saranno ulteriormente migliorati in futuro in modo da assicurare che rispondano pienamente a tutti gli aspetti menzionati.

23

Sebbene l'ECDC ritenga che il meccanismo di finanziamento mediante sovvenzioni fosse il più appropriato per i progetti Venice III e ERLTB-Net, l'ECDC concorda sul fatto che la decisione di utilizzare tale meccanismo avrebbe potuto essere meglio documentata. Nell'ambito di futuri programmi di lavoro, l'ECDC motiverà in modo migliore le ragioni per l'utilizzo di questo particolare meccanismo di finanziamento per ogni specifico caso.

25

L'approccio, che includeva una valutazione completa, era considerato il modo più appropriato per aggiudicare sovvenzioni EPIET ai beneficiari dell'UE, garantendo al contempo trasparenza e parità di trattamento. Nel 2015, come parte del suo processo di revisione interna, il Comitato interno in materia di appalti, sovvenzioni e contratti dell'ECDC ha individuato potenziali semplificazioni al processo che garantirebbero comunque sempre la trasparenza e la parità di trattamento. Tra queste, l'aggiudicazione diretta è stata identificata e selezionata per l'applicazione nel 2016, come successivamente confermato dalla Corte dei conti. Da gennaio 2016 il nuovo accordo quadro di partenariato si applica con una procedura di aggiudicazione diretta.

29

Dopo aver adottato la strategia di formazione in materia di sanità pubblica nel giugno 2015, l'ECDC ha continuato i suoi sforzi volti a misurare questo ambito dei fabbisogni formativi effettuando un'apposita indagine di valutazione in tutta l'UE (dicembre 2015). I dati ottenuti vengono attualmente analizzati ed esaminati insieme alle parti interessate.

31

Il programma di lavoro annuale 2016 include in allegato una tabella specifica per elencare le sovvenzioni previste, che specifica il tipo di sovvenzione, l'importo previsto e la durata. Nel documento unico di programmazione 2017 saranno aggiunte informazioni supplementari, come per esempio gli obiettivi e i risultati attesi.

39

L'attuale sistema di verifica ex ante prevede che, per il pagamento finale, si debba richiedere al beneficiario di presentare un certificato di audit oppure un campione di documenti giustificativi. L'ECDC prende in considerazione i risultati delle verifiche ex post nell'aggiornare i suoi processi di verifica ex ante.

43

L'ECDC sta perfezionando gli indicatori per valutare meglio i risultati e l'impatto delle sue attività finanziate da sovvenzioni.

47

Cfr. risposta al paragrafo 50.

50

Non essendo possibile misurare la quantità di epidemiologi addestrati negli Stati membri, nell'ambito degli indicatori chiave di prestazione, l'ECDC raccoglie a livello informale ma sistematico indicatori annuali che possono essere considerati rappresentativi delle necessità formative. Questi indicatori, sebbene non inclusi nelle relazioni del consiglio di amministrazione, comprendono i seguenti elementi: 1) numero annuo di domande singole relative alla procedura UE relativa alle borse di ricerca; 2) numero annuo di manifestazioni di interesse da parte degli Stati membri dell'UE per posti nella borsa di ricerca; 3) rendiconto annuo dello stato occupazionale dei borsisti che hanno concluso la formazione di specializzazione, utilizzano fonti di informazione pubbliche e aperte. Va inoltre ricordato che dal 2015, nell'ambito del sondaggio annuale presso le parti interessate, le parti interessate dell'ECDC sono invitate a fornire riscontri e a valutare il loro grado di soddisfazione rispetto alle diverse attività formative finanziate tramite sovvenzioni. Cfr. anche la risposta al paragrafo 29.

Conclusioni e raccomandazioni

53

Cfr. risposte ai paragrafi 17, 23 e 25 di cui sopra.

Raccomandazione 1

L'ECDC accetta la raccomandazione.

54

Cfr. risposte ai paragrafi 29 e 31 di cui sopra.

Raccomandazione 2

L'ECDC accetta la raccomandazione.

55

Il regolamento istitutivo dell'ECDC non prevede tali deroghe.

Risposta dell'ECDC

Raccomandazione 3:

La raccomandazione non è applicabile all'ECDC.

56

Cfr. risposta al paragrafo 39 di cui sopra.

Raccomandazione 4:

L'ECDC accetta la raccomandazione.

57

Cfr. risposte ai paragrafi 43 e 50 di cui sopra.

Raccomandazione 5:

L'ECDC accetta la raccomandazione.

Osservazioni

Strumenti di finanziamento inadeguati

20

Per le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'accordo di delega concluso con la direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (DG GROW) per l'attuazione di GIO *land*, la scelta dello strumento di finanziamento è stata fatta dalla Commissione.

Va altresì sottolineato che in alcuni casi (ad esempio, Lussemburgo), si è deciso di non assegnare una sovvenzione, ma piuttosto un appalto di servizi per ragioni di efficienza.

Il regolamento istitutivo dell'Agenzia ha costituito sia l'Agenzia sia una rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale con l'obiettivo di fornire all'Unione e agli Stati membri informazioni affidabili e comparabili a livello europeo. Il regolamento identifica le organizzazioni partner che compongono la rete. Le opzioni di finanziamento disponibili (sovvenzioni che comportano un invito a presentare proposte, oppure procedure di appalto) offrono il potenziale di introdurre un elemento competitivo alla rete e possono mettere a rischio la cooperazione necessaria per consentire all'Agenzia e alla rete di fornire risultati in relazione ai loro compiti.

22

Nel contesto dei centri tematici europei (ETC), la questione relativa agli strumenti di finanziamento adeguati è stata sollevata, ancora una volta, durante il riesame che è stato effettuato nel 2012 prima del lancio degli inviti a presentare proposte.

L'esauritiva relazione di sintesi redatta dal comitato di riesame nominato su specifica richiesta del consiglio di amministrazione ha fornito informazioni sufficienti e adeguate per poter decidere in merito alla scelta del meccanismo di finanziamento.

Scarsa progettazione delle sovvenzioni

26

L'uso di opzioni di costo semplificate richiederebbe la raccolta e l'analisi in anticipo di dati statistici o storici o di abituali prassi di contabilità analitica delle organizzazioni partner nell'arco di un periodo che copre diversi anni, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento finanziario. L'onere amministrativo risulterebbe quindi spostato e non necessariamente ridotto.

Non sono stati fissati obiettivi SMART per i risultati e l'impatto

29

L'AEA cercherà di specificare obiettivi SMART (specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine) nel suo documento di programmazione per il 2017. Va tuttavia osservato che per le convenzioni di sovvenzione concesse ai sensi di un accordo di delega, gli obiettivi sono fissati nei programmi di lavoro annuali della Commissione e nel piano di attuazione del progetto del relativo accordo di delega.

Le decisioni di finanziamento erano incomplete

31

Il programma di lavoro annuale dell'AEA per il 2013 conteneva informazioni sulla ripartizione del bilancio in base alle attività in relazione alle attività del piano di gestione per l'anno, mentre i termini di riferimento degli inviti a presentare proposte per la concessione di accordi quadro di partenariato fornivano un'indicazione del bilancio annuale stimato.

In seguito all'osservazione della Corte, il consiglio di amministrazione dell'AEA ha adottato, in data 25 novembre 2015, una decisione di finanziamento che comprendeva un programma di lavoro dettagliato per l'attuazione dei piani d'azione per i centri tematici europei per il 2016.

Controlli ex ante ed ex post

39

L'AEA ha attuato varie misure al fine di rafforzare la propria procedura di verifica e, in particolare, ha elaborato delle linee guida di verifica che sono state distribuite ai funzionari addetti alle risorse che eseguono verifiche ex ante sulle sovvenzioni, nonché un'opportuna politica di verifica volta ad assicurare la copertura e l'ammissibilità delle spese.

A seguito dell'osservazione della Corte, l'importo versato al beneficiario in questione è stato recuperato da allora (cfr. riquadro 10).

Altre debolezze nel controllo interno

41

Nel caso in cui gli accordi quadro di partenariato e la concessione di sovvenzioni rimanessero lo strumento di elezione per il finanziamento delle attività che devono essere svolte dai centri tematici europei, l'AEA vedrà di specificare il bilancio totale stimato per l'intera durata degli accordi quadro di partenariato nei corrispondenti inviti a presentare proposte.

Mancanza di indicatori chiave di prestazione

43

Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) per il 2016 per tutti gli ETC sono menzionati nella tabella dei *deliverable* essenziali come «risultati attesi» in conformità con il calendario incluso nella decisione di finanziamento adottata dal consiglio di amministrazione in data 16 dicembre 2015.

L'AEA vedrà di definire KPI espliciti nelle prossime corrispondenti decisioni di finanziamento per il 2017.

Valutazione ex post assente o incompleta

49

Un sistema di lettura incrociata ex ante dei progetti di piani d'azione è stato implementato nel 2016 facendo riferimento a sinergie tra gli ETC con l'obiettivo esplicito di migliorare la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del lavoro degli stessi nella realizzazione del programma di lavoro dell'AEA.

Prima della fine del 2018, l'AEA eseguirà una valutazione dell'efficacia degli ETC, la quale misurerà, tra le altre cose, i risultati e gli impatti delle attività svolte dagli ETC.

Conclusioni e raccomandazioni

Uso appropriato dello strumento di finanziamento mediante sovvenzioni

53

L'AEA riesaminerà la sua precedente valutazione dei meccanismi di finanziamento per gli ETC e valuterà allo stesso tempo gli impatti derivanti dall'utilizzo di altre forme di sovvenzione in preparazione della designazione dei futuri ETC che avverrà nel 2018.

Una valutazione analoga sarà effettuata in dialogo con la Commissione europea nel caso in cui si intenda utilizzare le sovvenzioni come strumento di finanziamento per lo svolgimento dei compiti delegati ai sensi dell'accordo di delega sull'attuazione del servizio di monitoraggio del territorio Copernicus e della componente in situ.

Raccomandazione 1

L'AEA accetta la raccomandazione.

Programmazione annuale delle azioni di sovvenzione

54

L'AEA cercherà di specificare obiettivi SMART nel suo documento di programmazione per il 2017.

Inoltre, l'AEA integrerà i suoi programmi di lavoro annuali futuri, dal 2017 in poi, aggiungendo informazioni in particolare sugli obiettivi da soddisfare, sui risultati attesi, sugli indicatori di prestazione da applicare e sulla dotazione di bilancio stimata per le azioni di sovvenzione previste, in modo da far sì che i programmi di lavoro annuali costituiscano una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

Raccomandazione 2

L'AEA accetta la raccomandazione.

Procedure di concessione di sovvenzioni

55

Il regolamento istitutivo dell'AEA non prevede tali deroghe.

Raccomandazione 3

La raccomandazione non è applicabile all'AEA.

Controlli ex ante ed ex post

56

In occasione degli ultimi inviti a presentare proposte per l'assegnazione di accordi quadro di partenariato riguardanti i vari centri tematici europei che sono stati lanciati nel 2012 e nel 2013, l'AEA ha colto l'occasione per rivedere i documenti contrattuali e il modello di relazione standard definito. Nel frattempo, l'Agenzia ha sviluppato linee guida finanziarie sia per i beneficiari sia per i funzionari addetti alle risorse che effettuano verifiche ex ante.

Nel 2016, l'AEA si adopererà per rafforzare ulteriormente il proprio sistema di verifica, assicurando una rigorosa attuazione delle sue norme di controllo interno e agendo in base ai risultati ottenuti dai controlli ex post che la stessa potrebbe aver svolto.

Raccomandazione 4

L'AEA accetta la raccomandazione.

Indicatori chiave di prestazioni e valutazioni ex post

57

L'AEA vedrà di specificare indicatori chiave di prestazione rilevanti in materia di impatti e risultati delle sue attività finanziate mediante sovvenzioni nel suo documento di programmazione per il 2017.

Prima della fine del 2018, l'AEA eseguirà una valutazione dell'efficacia degli ETC, la quale misurerà, tra le altre cose, i risultati e gli impatti delle attività svolte dagli ETC, nell'ottica di definire indicatori di prestazioni rilevanti per fini di monitoraggio.

Raccomandazione 5

L'AEA accetta la raccomandazione.

Sintesi

III

L'EFSA ha condotto un'affidabile valutazione ex ante dei propri progetti in materia di sovvenzioni e appalti (riquadro 2), ricorre a uno schema di orientamento per assistere la dirigenza nelle decisioni in merito al meccanismo di finanziamento più appropriato e si è avvalsa di opzioni di costo semplificate, se del caso (cfr. paragrafo 27). Le procedure di verifica relative all'attuazione delle sovvenzioni finanziarie sono state ulteriormente migliorate nella primavera del 2015.

Per la raccomandazione relativa ai sistemi di monitoraggio e rendicontazione delle sovvenzioni sulla base di indicatori chiave di prestazione orientati al risultato e agli impatti, nonché in merito ai risultati della valutazione ex post, l'EFSA riconosce che vi è un margine per ulteriori miglioramenti volti a definire indicatori rilevanti in termini di impatto nei propri documenti di programmazione.

IV

L'EFSA osserva che le raccomandazioni formulate nella presente relazione non sono specifiche per l'agenzia.

Osservazioni

22

L'EFSA dispone di uno schema di orientamento a sei punti volto ad assistere la dirigenza nelle decisioni relative al meccanismo di finanziamento più appropriato.

23

Nei casi in cui non riceva una proposta soddisfacente nell'ambito del percorso relativo alle sovvenzioni, l'EFSA può decidere di rivolgersi a un ventaglio più ampio di interlocutori e intraprendere un percorso in materia di appalti aperto a tutte le organizzazioni interessate (facendo debitamente attenzione a evitare conflitti di interesse).

48

Nel 2013, l'EFSA ha svolto una vasta e specifica valutazione ex post del proprio programma di sovvenzioni e appalti in ambito scientifico e del relativo contributo all'assolvimento dei compiti fondamentali dell'Agenzia stessa.

Conclusioni e raccomandazioni

Uso appropriato dello strumento di finanziamento mediante sovvenzioni

53

L'EFSA dispone di uno schema di orientamento a sei punti volto ad assistere la dirigenza nelle decisioni relative al meccanismo di finanziamento più appropriato.

Nei casi in cui non riceva una proposta soddisfacente nell'ambito del percorso relativo alle sovvenzioni, l'EFSA può decidere di rivolgersi a un ventaglio più ampio di interlocutori e intraprendere un percorso in materia di appalti aperto a tutte le organizzazioni interessate (facendo debitamente attenzione a evitare conflitti di interesse).

Raccomandazione 1

Accettata. L'EFSA concorda con la raccomandazione, che ha già attuato in anni precedenti. L'Agenzia dispone di uno strumento di orientamento efficace volto ad assistere la dirigenza nelle decisioni relative al meccanismo di finanziamento più appropriato.

Programmazione annuale delle azioni di sovvenzione

54

Dal 2015, l'EFSA ha migliorato la trasparenza della programmazione in termini di esternalizzazione predisponendo un piano unico per sovvenzioni e appalti, pubblicato sul suo sito web e tenuto regolarmente aggiornato.

Raccomandazione 2

Accettata. L'EFSA concorda con la raccomandazione, che ha già attuato in anni precedenti come riconosciuto dalla Corte dei conti europea nel follow-up delle osservazioni relative agli anni precedenti sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2014.

Procedure di concessione delle sovvenzioni

Il regolamento istitutivo dell'EFSA non prevede tali deroghe.

Raccomandazione 3

Non applicabile all'EFSA.

Controlli ex ante ed ex post

56

L'EFSA dispone di un'adeguata procedura per la verifica dell'attuazione delle sovvenzioni finanziarie che, in linea con l'approccio basato sul rischio, si concentra su elementi essenziali. Questa procedura è stata ulteriormente migliorata nella primavera del 2015.

Raccomandazione 4

Accettata. L'EFSA concorda con la raccomandazione, che ha già attuato negli anni precedenti. L'Agenzia ha predisposto procedure efficaci per la verifica dell'attuazione delle sovvenzioni finanziarie.

Indicatori chiave di prestazione e valutazioni ex post

57

L'EFSA ha svolto una vasta e specifica valutazione ex post del proprio programma di sovvenzioni e appalti in ambito scientifico e del relativo contributo all'assolvimento dei compiti fondamentali dell'Agenzia stessa (cfr. paragrafo 48).

Raccomandazione 5

Accettata. L'EFSA ha attuato tale raccomandazione in anni precedenti in materia di valutazioni ex post. L'agenzia riconosce che vi è un margine per ulteriori miglioramenti volti a definire indicatori rilevanti in termini di impatto nei propri documenti di programmazione.

Osservazioni

17

La valutazione ex ante in merito al fatto che le attività dell'Agenzia aggiungano valore o meno e che sia stato selezionato il metodo di attuazione più appropriato è stata già eseguita dal legislatore nel 2003, prima dell'adozione del regolamento istitutivo di Frontex. Inoltre, valutare ex ante l'efficacia in termini di costi delle risorse operative impiegate nelle operazioni congiunte coordinate da Frontex non prende in considerazione la richiesta di solidarietà operativa alle frontiere esterne dell'UE e le realtà politiche.

20

Frontex sottolinea che l'articolo 3, paragrafo 4, del suo regolamento istitutivo limita il finanziamento di Frontex alle sovvenzioni con riferimento alle «operazioni congiunte». Di conseguenza, gli strumenti di finanziamento disponibili per l'Agenzia sono limitati a priori.

Il regolamento istitutivo dell'Agenzia è attualmente in fase di revisione (cfr. comunicazione della Commissione COM(2015) 671)¹ e Frontex sta perseguendo il suo obiettivo di ampliare i meccanismi di finanziamento andando oltre l'utilizzo di sovvenzioni.

22

Entro i limiti imposti dal suo atto di base, Frontex esplorerà la possibilità che vi siano attività complementari alle «operazioni congiunte» che possano essere finanziate impiegando altri meccanismi di finanziamento. Qualora tali attività vengano identificate, verranno definite linee guida e criteri appropriati per facilitare la scelta del meccanismo di finanziamento più appropriato.

23

Il mandato di Frontex è quello di coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'UE. L'impiego dell'attrezzatura tecnica delle autorità competenti degli Stati membri nell'ambito delle operazioni Frontex è una priorità.

Il regolamento Frontex, all'articolo 7, paragrafo 5, prevede che l'Agenzia finanzi l'impiego delle attrezzature tecniche. Procurare servizi di sorveglianza forniti da aziende private è una opzione per integrare i mezzi tecnici forniti dagli Stati membri. Tuttavia, questo non potrà mai sostituire completamente la cooperazione con gli Stati membri.

L'esempio citato dalla Corte costituisce una prima esperienza pratica di Frontex, a seguito di un progetto pilota. I costi effettivi dell'impiego di aerei privati e le condizioni pratiche saranno valutati durante l'attuazione del contratto quadro con riapertura della gara.

Va osservato che l'Agenzia ha incontrato difficoltà con le autorità degli Stati membri ospitanti in relazione all'impiego di aeromobili ai sensi di tale contratto quadro.

26

Il gravoso sistema di rimborso è legato alle differenze tra le condizioni degli impieghi dei finanziamenti degli Stati membri.

Il sistema dei costi operativi dei mezzi è una soluzione stabilita da Frontex insieme ad esperti degli Stati membri che permette di cofinanziare l'elenco comune di costi ammissibili definiti per impieghi di attrezzature tecniche e di adeguarsi alle norme nazionali e alle specificità delle varie autorità degli Stati membri.

¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di frontiere europee e guardia costiera e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione del Consiglio 2005/267/CE).

29

Gli obiettivi contenuti dei piani operativi sono di solito oggetto di valutazione qualitativa perché l'approccio quantitativo è arbitrario e sottolinea il raggiungimento di valori obiettivo, senza una valutazione esaustiva del raggiungimento stesso e delle sfide affrontate durante il periodo di attuazione.

Nel campo della migrazione irregolare nell'ambito del quale opera Frontex, esistono determinate restrizioni per quanto riguarda la quantificazione. Il coordinamento di operazioni congiunte/operazioni di ricerca e salvataggio oppure (in collaborazione con altre agenzie dell'UE) lo smantellamento di reti criminali che stanno dietro la migrazione irregolare facilitata sono difficili da tradurre in obiettivi quantificabili. Tuttavia, Frontex ritiene di essere in grado di mostrare l'allineamento delle sue attività operative ai suoi obiettivi strategici utilizzando obiettivi qualitativi piuttosto che obiettivi puramente quantitativi.

35

Alcune modifiche sono già state introdotte nel processo decisionale. A partire dai colloqui bilaterali annuali del 2015, il direttore esecutivo ha conferito mandati scritti ai membri del personale che partecipano ai negoziati.

Per quanto riguarda il processo decisionale formale, l'Agenzia sta esplorando la possibilità di istituire comitati di valutazione, costituiti da almeno tre membri del personale provenienti da almeno due entità.

37

Dall'autunno 2015, i membri del personale nominati che hanno negoziato durante i colloqui bilaterali annuali hanno firmato una specifica dichiarazione confermando l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi.

39

Frontex osserva che la debolezza identificata nel riquadro 10 si riferisce al gravoso processo dei costi operativi dei mezzi. Cfr. anche la nostra risposta al paragrafo 26.

44

I principali indicatori sono calcolati e debitamente forniti come richiesto ai fini dell'elaborazione della relazione annuale.

Ai fini della governance, è stato concordato che verrà utilizzato un numero limitato di indicatori volto a permettere all'organo di controllo di gestire il lavoro dell'Agenzia.

L'esperienza ha dimostrato che la definizione di indicatori di prestazioni (come nel 2012 e 2013) nel programma di lavoro annuale e anche dei relativi valori obiettivo si è dimostrata uno sforzo enorme per tale fine. Questo ha altresì portato a una riduzione delle relazioni presentate al consiglio di amministrazione.

51

Frontex sottolinea che non vi è alcun quadro giuridico in vigore che stabilisca il trasferimento dei dati cui fa riferimento la Corte. Secondo il quadro giuridico in vigore, gli Stati membri sono responsabili della gestione di ulteriori procedure relative ai migranti irregolari fermati e salvati durante le operazioni congiunte. Lo status di migranti irregolari è in ogni caso definito e concesso dagli Stati membri in una fase successiva. In linea con il quadro giuridico in vigore, Frontex non possiede alcun dato personale relativo ai migranti irregolari e non ha il diritto di averli.

La proposta della Commissione presentata nel dicembre 2015, COM(2015) 671, propone di migliorare la situazione. Si esaminerà la possibilità di dare all'Agenzia accesso alle banche dati europee, quali SIS ed Eurodac, e si prenderà in considerazione l'opportunità di presentare proposte di modifica degli atti giuridici sui quali si basano tali banche dati.

Conclusioni e raccomandazioni

53

Frontex sottolinea che l'articolo 3, paragrafo 4, del suo regolamento istitutivo limita il finanziamento di Frontex alle sovvenzioni con riferimento alle «operazioni congiunte». Di conseguenza, gli strumenti di finanziamento disponibili per l'Agenzia sono limitati a priori.

Il regolamento istitutivo dell'Agenzia è attualmente in fase di revisione. Tuttavia, ad oggi questa limitazione non è stata rimossa.

Entro i limiti imposti dal suo atto di base, Frontex esplorerà la possibilità che vi siano attività complementari alle «operazioni congiunte» che possano essere finanziate impiegando altri meccanismi di finanziamento. Qualora tali attività vengano identificate, verranno definite linee guida e criteri appropriati per facilitare la scelta del meccanismo di finanziamento più appropriato.

L'appalto di servizi di sorveglianza ad aziende private, citato dalla Corte costituisce, una prima esperienza pratica di Frontex, a seguito di un progetto pilota. I costi effettivi dell'impiego di aerei privati e le condizioni pratiche saranno valutati durante l'attuazione del contratto quadro.

Va osservato, tuttavia, che l'Agenzia ha incontrato alcune difficoltà con le autorità degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego dei servizi di aziende private in questo campo.

Il gravoso sistema di rimborso è legato alle differenze tra le condizioni degli impieghi dei finanziamenti degli Stati membri.

Raccomandazione 1

Frontex accetta la raccomandazione, tuttavia, l'applicazione della presente raccomandazione dipenderà dall'esito delle discussioni in merito alla proposta di modifica del regolamento istitutivo.

54

Gli obiettivi contenuti nei piani operativi sono di solito oggetto di valutazione qualitativa perché l'approccio quantitativo è arbitrario e sottolinea il raggiungimento di valori obiettivo, senza una valutazione esaustiva del raggiungimento stesso e delle sfide affrontate durante il periodo di attuazione.

Nel campo della migrazione irregolare nell'ambito del quale opera Frontex, esistono determinate restrizioni per quanto riguarda la quantificazione. Il coordinamento di operazioni congiunte/operazioni di ricerca e salvataggio oppure (in collaborazione con altre agenzie dell'UE) lo smantellamento di reti criminali che stanno dietro la migrazione irregolare facilitata sono difficili da tradurre in obiettivi quantificabili. Tuttavia, Frontex ritiene di essere in grado di mostrare l'allineamento delle sue attività operative ai suoi obiettivi strategici utilizzando obiettivi qualitativi piuttosto che obiettivi puramente quantitativi.

Raccomandazione 2

Frontex accetta la raccomandazione.

55

Alcune modifiche sono già state introdotte nel processo decisionale. A partire dai colloqui bilaterali annuali del 2015, il direttore esecutivo ha conferito mandati scritti ai membri del personale che partecipano ai negoziati.

Per quanto riguarda il processo decisionale formale, l'Agenzia sta esplorando la possibilità di istituire comitati di valutazione, costituiti da almeno tre membri del personale provenienti da almeno due entità.

Dall'autunno 2015, i membri del personale nominati che hanno negoziato durante i colloqui bilaterali annuali hanno firmato una specifica dichiarazione confermando l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi.

Raccomandazione 3

Frontex accetta la presente raccomandazione e ha già parzialmente attuato la parte riguardante la trasparenza e l'assenza di conflitti di interesse. Frontex deve anche tenere conto del criterio della solidarietà.

56

Frontex osserva che la debolezza identificata nel riquadro 10 si riferisce al gravoso processo dei costi operativi dei mezzi. Cfr. anche la nostra risposta al paragrafo 26.

Raccomandazione 4

Frontex accetta la raccomandazione e continuerà a migliorare ulteriormente i suoi sistemi di verifica.

57

I principali indicatori sono calcolati e debitamente forniti come richiesto ai fini dell'elaborazione della relazione annuale.

Ai fini della governance, è stato concordato che verrà utilizzato un numero limitato di indicatori volto a permettere all'organo di controllo di gestire il lavoro dell'Agenzia. L'esperienza ha dimostrato che la definizione di indicatori di prestazioni (come nel 2012 e 2013) nel programma di lavoro annuale e anche dei relativi valori obiettivo si è dimostrata uno sforzo enorme per tale fine. Questo ha altresì portato a una riduzione delle relazioni presentate al consiglio di amministrazione.

Frontex sottolinea che non vi è alcun quadro giuridico in vigore che stabilisca il trasferimento dei dati cui fa riferimento la Corte. Secondo il quadro giuridico in vigore, gli Stati membri sono responsabili della gestione di ulteriori procedure relative ai migranti irregolari fermati e salvati durante le operazioni congiunte. Lo status di migranti irregolari è in ogni caso definito e concesso dagli Stati membri in una fase successiva. In linea con il quadro giuridico in vigore, Frontex non possiede alcun dato personale relativo ai migranti e non ha il diritto di averli.

La proposta della Commissione presentata nel dicembre 2015, COM(2015) 671, propone di migliorare la situazione. Si esaminerà la possibilità di dare all'Agenzia accesso alle banche dati europee, quali SIS ed Eurodac, e si prenderà in considerazione l'opportunità di presentare proposte di modifica degli atti giuridici sui quali si basano tali banche dati.

Raccomandazione 5

Frontex accetta la raccomandazione, tuttavia, questo dipenderà dalle modifiche al quadro normativo e dalla condivisione di informazioni con gli Stati membri.

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- una sola copia:
tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- più di una copia o poster/carte geografiche:
presso le rappresentanze dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm),
presso le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm),
contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm),
chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l'UE) (*).

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite
(con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

Nei tre anni compresi tra il 2013 e il 2015, le agenzie hanno speso complessivamente 740 milioni di euro in sovvenzioni. L'audit della Corte ha esaminato la conformità sotto il profilo giuridico e l'efficacia dei sistemi e delle procedure di controllo posti in essere, per la gestione delle sovvenzioni, presso cinque agenzie (che rappresentano circa il 92 % dei finanziamenti complessivi tramite sovvenzioni). La Corte ha riscontrato che le agenzie controllate hanno in genere assegnato e versato le sovvenzioni in osservanza della normativa. Per la maggior parte, tuttavia, non hanno esplorato in modo adeguato le opzioni alternative di finanziamento e, pertanto, le sovvenzioni non costituivano sempre il modo migliore per conseguire gli obiettivi prefissati. Inoltre, le agenzie sottoposte ad audit non hanno misurato adeguatamente l'efficacia delle sovvenzioni concesse.



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA



Ufficio delle pubblicazioni